Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 18 Gennaio — NUMERO 15

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Il numero d'ordine della *Gazzetta* di ieri, invece di 13, doveva essere 14.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Al R. decreto 16 corrente mese, che dichiara in istato d'assedio la provincia di Massa e Carrara, va premesso:

« *Il numero 6 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:* »

Il Numero 5 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883 n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª);

Veduto l'art. 566 del regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidette;

Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1893 n. 334;

Veduto il Regio decreto 24 gennaio 1892 n. 21, col quale fu fissato l'interesse dei Buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 25 dello stesso mese di gennaio.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato da oggi, 11 gennaio 1894, al due e mezzo per cento per i Buoni aventi la scadenza di sei mesi, al tre e mezzo per cento per quelli aventi una scadenza da sette a nove mesi, ed al quattro e mezzo per cento per quelli aventi una scadenza da dieci a dodici mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **710** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 serie 3ª, per la derivazione di acque pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *interim* dei Lavori Pubblici, di concerto con quelli di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento ed annessivi allegati *A* e *B*, contenenti le norme per l'esecuzione di detta legge, visti d'ordine Nostro dai Ministri proponenti;

Resta abrogato il regolamento approvato con Regio decreto 9 novembre 1885 num. 3544 per la derivazione di acque pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI
LACAVA.
GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884 n. 2464 (serie 3ª)

sulle derivazioni di acque pubbliche

CAPO I.

Domanda e relativi documenti

Art. 1.

Chi intende di derivare, anche temporaneamente, con chiuse o cavedoni instabili e provvisori, acque pubbliche per qualsivoglia uso, o di stabilire in esse opifici, deve presentarne domanda al Prefetto, o per mezzo di esso al Ministero delle Finanze, secondo che le acque pubbliche dalle quali vuol fare la derivazione, o sulle quali intende stabilire l'opificio, sono fra quelle considerate nell'articolo 3, o fra quelle contemplate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1884 n 2614, salvo il disposto dell'articolo 38 del presente Regolamento, se si tratta di molini natanti. La domanda può essere presentata sotto riserva di costituire un consorzio od una società civile o commerciale, per esercitare la concessione.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della suddetta legge sono applicabili anche ai tronchi superiori, non navigabili e non classificati per le relative opere in seconda categoria, dei corsi di acqua considerati nello stesso articolo.

Le concessioni per attingere acqua dai corsi d'acqua di cui gli articoli 2 e 3 della legge 10 agosto 1884 n. 2644, col mezzo di pompe mobili o semifisse, o di sifoni a cavaliere degli argini e simili congegni, sono fatte dal Prefetto, sentito il Genio Civile a forma dell'articolo 38 del presente Regolamento, a condizione: 1° che la portata non superi i 100 litri a minuto secondo; 2° che non vengano intaccate per nessun modo le sponde o gli argini nè vi si facciano costruzioni murarie; 3° che la loro durata non sia maggiore di un anno. Potranno però essere rinnovate annualmente con successive concessioni, quando l'ufficio del Genio Civile continui ad esprimere parere favorevole sulla domanda.

Art. 2.

Le domande che hanno per oggetto grandi derivazioni dovranno essere corredate da progetti di massima compilati secondo le norme stabilite nell'allegato A. Per giudicare se una domanda è relativa o no ad una grande derivazione agli effetti del presente Regolamento, si dovrà avere riguardo alla quantità dell'acqua, alla importanza degli interessi attinenti, ed all'entità delle opere necessarie.

Saranno in ogni caso considerate come grandi derivazioni quelle che hanno per iscopo di formare canali navigabili, e quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) Se la derivazione è per forza motrice: cavalli dinamici 200, oppure moduli 100;

b) Se per uso potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) Se per irrigazioni: moduli 10;

d) Se per uso di macerazione di piante tessili: moduli 5;

e) Se per bonificazioni per colmata: moduli 30.

Qualora la derivazione sia ad uso promiscuo si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante, e in caso di incertezza, il limite minimo fra i suaccennati.

Per le derivazioni a bocca libera saranno considerate grandi derivazioni quelle per le quali le portate medie, coordinate all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rirpettivi suindicati.

Art. 3.

Le altre domande aventi per oggetto derivazioni, saranno accompagnate dai seguenti documenti:

1° Un piano topografico sul quale saranno indicate chiaramente tutte le opere che si intendono eseguire nell'alveo o bacino dell'acqua pubblica. Questo piano comprenderà le adiacenze che possono avere relazione colle opere stesse. Esso sarà in scala non minore di 1 a 2000. Se la distanza fra la presa e la restituzione dell'acqua ecceda due chilometri, la scala potrà essere ridotta, secondo le circostanze, fino alla proporzione di 1 a 10000. Dovrà però, in tal caso, aggiungersi un piano parziale nella scala da 1 a 2000 per le opere riguardanti la presa dell'acqua e per le relative adiacenze nei sensi suespressi.

2° I profili longitudinali e trasversali dell'alveo o bacino da cui si vogliono derivare le acque. In questi profili sarà segnato lo stato delle acque ordinarie e di massima piena, e così pure l'altimetria delle opere da farsi all'imboccatura della derivazione.

Saranno pure allegati i profili longitudinali e le sezioni dell'intero canale derivatore e ne saranno indicati il fondo, le sponde, gli argini ed il pelo d'acqua ordinario e massimo, ancorchè si usino per tutta o parte della derivazione, i canali esistenti.

Questi profitti saranno riferiti ad una stessa orizzontale legata a uno o più capo saldi.

Nei profili longitudinali la scala delle distanze sarà eguale a quella del piano topografico, la scala delle altezze sarà almeno decupla.

3° Una relazione che dimostri la innocuità delle opere proposte rispetto ai diritti dei terzi ed al regime delle acque pubbliche, e comprovi che le acque di derivazione non pregiudicheranno altri canali, strade o beni in genere, nè per esondazioni, ne per filtrazioni. Questa relazione conterrà inoltre la descrizione delle opere proposte, l'indicazione dell'uso o degli usi cui sia destinata l'acqua che si vuol derivare. Essa indicherà pure la natura, la forma, la dimensione della chiusa, e se questa è di struttura instabile, anche a quali condizioni dovrebbe essere permesso di ristabilirla, senza obbligo di speciale autorizzazione.

Sarà indicata in cavalli dinamici di 75 chilogrammetri, la forza motrice ottenibile coll'acqua da derivare; si dimostrerà in qual modo siasi calcolata questa forza in relazione col disposto dell'articolo 14

della legge e si indicheranno il limite massimo da con superarsi nella quantità dell'acqua, e il limite medio cui dovrebbe essere proporzionato il canone, dimostrando come i detti limiti sono stati calcolati, e come si renderebbe insuperabile il primo di essi.

Se la derivazione è domandata a scopo d'irrigazione o di bonificazione, s'indicherà la sua portata espressa in moduli ai sensi dell'articolo 622 del Codice civile, la natura dei terreni irrigabili o bonificabili, la loro superficie in ettari; se è a bocca libera si dovrà inoltre determinare il perimetro della superficie da irrigare o da bonificare, allegando il relativo piano topografico che potrà essere rilevato dalle mappe del catasto o dalle carte dell'Istituto geografico militare.

Se la derivazione deve servire per acqua potabile saranno fornite le notizie necessarie per rilevare la importanza della progettata concessione in rapporto alle condizioni del centro o dei centri abitati a cui si vuole provvedere.

Se la derivazione è chiesta per provvedere di acqua i maceratoi di piante tessili, dovrà indicarsi la situazione delle campagne servite, la quantità del prodotto da macerare, la rete dei canali distributori, e il recapito delle acque di rifiuto, dimostrando che la rete dei canali è perfettamente adatta allo scopo e che non si disperderanno inutilmente acque. In tutto il resto saranno per queste derivazioni osservate le disposizioni per le irrigazioni, in quanto applicabili.

Dovrà essere allegato alla domanda un certificato della Commissione locale d'igiene che dichiari nulla ostare all'esercizio della progettata macerazione, e prescriva, quando ne sia il caso, le condizioni e discipline a cui tale esercizio debba essere subordinato nell'interesse della pubblica salute.

Art. 4.

Per gli opifici da stabilirsi nelle acque pubbliche le domande dovranno essere accompagnate dal piano topografico del luogo e sue immediate adiacenze in scala conveniente e dalla sezione nella stessa scala del tronco del fiume in cui si vogliono impiantare gli opifici suddetti. Vi si unirà altresì il disegno dei motori idraulici e il calcolo della forza motrice media in cavalli dinamici, nel quale sarà tenuto conto, quando ne sia il caso, dell'intermittenza della detta acqua, non che una relazione che dimostri l'innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed all'interesse dei terzi.

Art. 5.

Nel caso che la derivazione, o l'opificio da stabilirsi sulle acque pubbliche, sia di pochissima entità, il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, potrà dispensare il richiedente dal presentare alcuni documenti tecnici indicati nei precedenti articoli e dall'uso delle scale in essi fissate, salvo sempre al Prefetto od al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le rispettive competenze, la facoltà di esigere ogni altro necessario chiarimento o documento.

Art. 6.

I documenti indicati negli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere firmati da un ingegnere.

Quelli indicati all'articolo 4 basterà siano firmati da un architetto civile, da un perito agronomo o da un misuratore patentato.

Tali documenti saranno bollati a termini di legge.

CAPO II.

Istruttoria

—

Art. 7.

Il Prefetto fa eseguire dall'Ufficio del Genio civile un esame preliminare di ciascuna domanda; indi sentito il voto dell'ufficio medesimo e salvo il disposto dei seguenti articoli 8 e 9 del presente Regolamento, se ritiene che non ostino alla domanda gravi motivi di interesse pubblico, e la riconosce regolarmente documentata a norma degli articoli precedenti, tenuto pur conto della legge sul bollo, la ammette all'istruttoria.

Se ritiene che non ostino alla domanda motivi dell'accennata specie, ma la ravvisa non regolarmente documentata a termini delle precedenti disposizioni e della legge sul bollo, invita il richiedente a riformare o completare gli atti entro un termine perentorio, scaduto il quale senza che l'invito sia stato assecondato, la domanda è dichiarata, con decreto del Prefetto, improcedibile, e qualora venga ripresentata, prenderà data, agli effetti dell'articolo seguente, dal giorno della nuova presentazione.

Qualora il Prefetto ritenga ostare alla domanda i gravi motivi sopraindicati, la respinge con decreto motivato, sentito l'Ispettore compartimentale del Genio civile, se, ai termini di legge è di competenza della Prefettura; se è invece di spettanza dell'Amministrazione centrale, la invia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il quale, col suo parere, la spedisce al Ministero dei Lavori Pubblici. Questo la trasmette a quello delle Finanze, dichiarando se nei rispetti idraulici, e di ogni altro interesse attinente alle opere pubbliche i motivi anzidetti sussistono.

In quest'ultimo caso, e in generale se riconosce sotto qualsiasi aspetto la sussistenza dei detti motivi, il Ministero delle Finanze provvede al rigetto della domanda; in ogni altro caso, salvo sempre il disposto dei seguenti articoli 8 e 9, ordina al Prefetto di procedere all'istruttoria.

Art. 8.

Fra più domande corredate dei documenti prescritti dal presente Regolamento e aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, sarà preferita, quando non possano tutte tecnicamente coesistere, quella presentata prima delle altre.

A questa norma si potrà derogare, allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

Art. 9.

Nei casi di cui al precedente articolo, quando non s'intenda derogare alla norma della priorità della presentazione, l'istruttoria sarà eseguita solo per la domanda presentata per la prima.

Se questa viene accolta, le altre domande saranno con lo stesso decreto respinte; se è invece rigettata, le altre saranno prese in considerazione in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Quando risulti opportuno di indagare se esistono motivi sufficienti per derogare alla norma della priorità della presentazione, l'istruttoria sarà eseguita contemporaneamente per tutte le domande concorrenti, e sulla ammissibilità della deroga, saranno sempre sentiti i corpi ed uffici chiamati a dar voto nel procedimento.

Art 10.

Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti, e salvo il caso che essa debba essere senz'altro respinta, ai termini dell'articolo 7, il Prefetto la comunica alle Deputazioni Provinciali delle provincie interessate per le loro eventuali osservazioni.

Nei casi contemplati dall'art. 2 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª) il Prefetto medesimo, direttamente o per mezzo del Prefetto competente, provoca il parere dei Consigli Provinciali delle provincie anzidette.

Contemporaneamente alla comunicazione sopra menzionata, il Prefetto provvede mediante decreto alla pubblicazione della domanda. Tale decreto sarà affisso per quindici giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati.

Esso sarà inserito nel foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e comunicato all'Ispettore compartimentale del Genio civile competente, pel caso intenda presentare osservazioni sia direttamente, sia per mezzo dell'ufficio del Genio Civile competente.

Il Prefetto potrà disporre che il decreto anzidetto sia notificato a determinati consorzi, corpi morali o privati, che notoriamente vi abbiano interesse, ma dovrà sempre farlo notificare alle Deputazioni Provinciali interessate, e quando la concessione domandata si collega cogli interessi dell'agricoltura, anche ai comizi agrari.

La domanda e i relativi documenti saranno depositati nell'ufficio del comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto d'acqua pubblica sul quale si vuole stabilire l'opificio. Se la concessione domandata può interessare più Comuni, basterà che il deposito sia fatto negli uffici delle Prefetture o Sotto Prefetture dei circondari cui i detti Comuni appartengono.

Tale deposito avrà luogo per 15 giorni almeno a partire dal principio di ciascuna affissione e dalle inserzioni e notificazioni anzidette. Durante questo periodo di tempo la domanda e i documenti potranno essere esaminati da chiunque.

Art. 11.

Il decreto menzionato nell'articolo precedente conterrà una succinta esposizione della domanda e del progetto, indicherà l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda e i documenti saranno depositati, i giorni e le ore durante i quali saranno visibili al pubblico, il giorno e l'ora in cui avrà luogo la visita locale prescritta dall'art. 8 della legge 10 agosto 1884 n. 2644.

Esso disporrà che gli interessati sieno ammessi ad intervenire alla visità medesima con l'assistenza dei loro periti ed a presentare i oro reclami, sia durante il tempo del deposito agli stessi uffici presso i quali i documenti sono depositati, sia nell'occasione della visita anzidetta all'uffiziale che ne è incaricato.

Il giorno per la visita locale dovrà essere fissato a non meno di un mese dopo la sopramenzionata comunicazione alla Deputazione provinciale e a non meno di 8 giorni dopo il termine fissato pel suddetto deposito.

Nel decreto prefettizio anzidetto, e secondo i casi, sarà provveduto allo adempimento delle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La pubblicazione di cui all'articolo precedente potrà tener luogo di quelle richieste dagli articoli 4 e 17 di detta legge, e saranno ricevute ed esaminate nel periodo dell'istruttoria anche le opposizioni mosse contro la declaratoria di pubblica utilità e contro il tracciato, purchè il progetto unito alla domanda soddisfi alle condizioni stabilite nell'art. 16 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Il decreto prefettizio di pubblicazione dovrà indicare il doppio scopo della domanda, quello cioè della derivazione d'acqua e l'altro della dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere.

Art. 12.

La visita locale sarà fatta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile nel cui circondario idraulico si vuol aprire la derivazione o si trova il tratto d'acqua nel quale si intende stabilire l'opificio, o da un altro ingegnere od aiutante del Genio Civile da lui delegato.

Se la concessione domandata può interessare il territorio di altre provincie o di altri circondari idraulici, intervengono alla visita i rispettivi capi d'ufficio od i loro delegati.

In questa visita l'ufficiale del Genio Civile verifica se le rappresentazioni grafiche del progetto corrispondono alle condizioni locali e ne rileva le eventuali discordanze, prende nota delle osservazioni, delle produzioni di atti e testimoni, e delle deduzioni degli interessati; delle spiegazioni e risposte dei richiedenti, e stende di tutto un processo verbale, che deve essere firmato dagli intervenuti alla visita.

Art. 13.

L'ingegnere capo del Genio civile trasmette al Prefetto il processo verbale di visita, accompagnandolo con una relazione in cui espone il proprio parere sulla convenienza o no della concessione e delle opere progettate, avuto riguardo al pubblico interesse, alle concessioni anteriori ed in generale ai diritti dei terzi, e propone le modificazioni e cautele che ravvisa necessarie per evitare ogni danno pubblico ed ogni offesa ai privati diritti.

La relazione medesima deve versare principalmente e fornire particolari spiegazioni sopra i seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1° sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali ed alla destinazione della derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e di restituzione, all'effetto che non eccedano il bisogno con pregiudizio di altre possibili concessioni;

2° sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse, che si dovessero fare nell'acqua pubblica, e sulla loro innocuità per gl'interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifizi e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo, e specialmente nell'occasione di piene, si introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, tanto di nuova costruzione che nel caso si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza, e degli scaricatori dei quali sia provveduto a smaltire le dette acque;

4° sopra il modo di restituire le acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

1° sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio, all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3° sulle cautele da richiedersi pel caso di piena.

C) Tanto se si tratta di derivazione, quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

1° sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2° sulle norme da prescriversi pel regolare eseguimento delle opere dal punto di vista dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche o beni in genere;

3° sulle cautele che occorressero per impedire l'inquinamento delle acque;

4° sopra le opposizioni presentate prima o nell'atto della visita, o sopra tutte le particolarità locali di qualche rilevanza per la concessione domandata;

5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione o l'opificio sarebbero destinati e sui canoni da richiedersi a termini degli articoli 14, 16 e 17 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª), tenuto conto, per le concessioni di forza motrice, dei necessari calcoli, opportunamente riveduti, e, ove ne sia il caso, emendati;

6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, nonchè della sicurezza e dell'igiene pubblica.

Art. 14.

Al verbale di visita, alla relazione ed agli altri documenti sarà unità in separato foglio la proposta del disciplinare, e cioè di un atto contenente le condizioni alle quali debba essere vincolata la concessione.

Il disciplinare dovrà determinare:

1.° Se si tratta di derivazione.

a) la quantità d'acqua da derivare nel caso di una misura assoluta;

b) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di misure variabili;

c) il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione;

d) i salti utili in base ai quali siano stati stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

e) il modo e le condizioni di estrazione e di restituzione dell'acqua;

f) il modo e le condizioni e i periodi di tempo della condotta e dell'uso;

g) nel caso di derivazione a bocca libera per usi agrari, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione e i suoi confini;

h) nel caso di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso d'acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimoversi o finalmente quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione prefettizia, sentito il Genio civile.

i) nel caso di derivazione pei maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio, in conformità alle prescrizioni

della Commissione locale d'igiene ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

II. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

a) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni;

b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

c) il modo e le condizioni dell'uso.

III. Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse dell'agricoltura, della industria, del commercio, dell'igiene e sicurezza pubblica e del regime idraulico;

b) i canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato e le rispettive scadenze, salvo che si tratti di derivazione contemplata dall'art. 15 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª);

c) la durata della concessione;

d) i tre termini entro i quali, sotto pena di decadenza il concessionario dovrà:

1° presentare il progetto definitivo,

2° cominciare i lavori,

3° ultimare i lavori.

Quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino direttamente e subito tutta l'acqua o tutta la forza motrice concessa, può l'autorità concedente accordare una graduazione progressiva nella esecuzione dei lavori e nei canoni proporzionalmente applicabili. In tal caso nei decreti di concessione si devono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

e) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone e la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori. Nel caso che la concessione e il relativo canone sia diviso in vari periodi, la cauzione dovrà essere ugnale a due annate del canone massimo corrispondente all'intera concessione.

Tanto la cauzione, quanto l'ammontare delle spese anzidette dovranno essere depositate prima della firma del disciplinare;

f) l'elezione di domicilio nel Comune in cui cade la bocca di derivazione, o il tratto d'acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno fra i Comuni nei quali egli farà uso dell'acqua da derivare.

Il disciplinare conterrà inoltre l'espressa condizione che il concessionario si obbliga contrattualmente di osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 15.

Ogni concessione è soggetta alle seguenti condizioni, le quali s'intendono accettate del concessionario e saranno per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) la concessione s'intende fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua che può competere al Governo, e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e in generale dei diritti dei terzi. Il concessionario renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualunque modestia giudiziale, che possa provenirle dai terzi, i quali si ritengano pregiudicati dalla fatta concessione;

b) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che l'esperienza o le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere di derivazione o nell'opificio stabilito sull'acqua pubblica per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade od altri beni laterali e dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione;

c) deve pagare i canoni totali o parziali, quando anche non faccia uso in tutto od in parte della concessione, salvo in tutti i casi il diritto di rinunciare all'intera concessione, o a qualcuna delle parti in cui fosse divisa, con liberazione dal pagamento dei canoni rispettivi allo spirare dell'anno in cui sia stata fatta la rinuncia;

d) l'Amministrazione ha la facoltà di far decadere la concessione pel non seguito pagamento di due annualità del canone, e in genere per l'inadempimento delle condizioni cui è subordinata la concessione e per l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ha l'obbligo di fare eseguire a sue spese tutte le demolizioni e i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico e dall'incolumità dei terzi. L'Amministrazione non sarà tenuta ad alcun compenso verso il concessionario cessante nel caso che essa volesse mantenere le opere costruite nell'alveo del fiume, negli argini o sulle sponde e di queste opere entrerà immediatamente in possesso in seguito al decreto di decadenza, revoca o rinuncia;

f) il concessionario deve agevolare tutte le verificazioni che la Intendenza di Finanza e l'Ufficio del Genio civile intendano di eseguire per mezzo dei loro uffiziali od agenti, in applicazione dell'articolo 12 della legge;

g) le spese di sorveglianza, di collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

CAPO III.

Esame degli atti d'istruttoria. Decreto di concessione. Spese.

Art. 16.

Compiuta l'istruttoria, il Prefetto, riconosciuta la regolarità del progetto e del disciplinare, lo fa trascrivere in carta da bollo competente, lo fa firmare dal richiedente la concessione, facendone autenticare la firma dal Segretario del suo ufficio o da quello della Sotto Prefettura all'uopo delegata, che ha l'incarico di rogare i contratti.

Ciò fatto, il Prefetto trasmette gli atti con suo motivato parere al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio:

1° quando la concessione è fra quelle indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1884 n. 2644;

2° quando interessa il territorio di più provincie, e sia insorta opposizione da parte di interessati di provincie diverse da quelle in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua puqblica sul quale si vuole stabilire l'opificio.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, trasmette quindi gli atti al Ministero dei Lavori Pubblici con le proprie osservazioni, anche su quanto riguarda l'interesse pubblico.

Art. 17.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ricevuti, gli atti di cui all'articolo precedente e sentito il Consiglio Superiore, li trasmette al Ministero delle Finanze, dichiarando se tenuto conto dell'interesse idraulico e d'ogni altro interesse riguardante le opere pubbliche e considerate le opposizioni presentate, possa farsi la concessione, e dichiarando inoltre se, o meno, sia necessario correggere od integrare gli atti della istruttoria, o il disciplinare, all'effetto che vi si riscontrino tutte le condizioni a cui la concessione deve essere subordinata a tutela dei suddetti interessi e dei diritti dei terzi.

Art. 18.

Il Ministero delle Finanze, riconosciuta la convenienza della chiesta concessione nei rispetti finanziari e la inattendibilità delle opposizioni, incarica dove occorra, il Prefetto di correggere od integrare gli atti dell'istruttoria, o il disciplinare in coerenza alle osservazioni di cui agli articoli precedenti, o alle altre che credesse di fare.

Art. 19.

Quando occorra introdurre modificazioni non sostanziali od aggiunte al disciplinare, esse sono inscritte di seguito all'autenticazione dell'ultima firma, e devono essere firmate dal concessionario con una nuova autenticazione.

Se le modificazioni da introdurre sono sostanziali si fa un disciplinare nuovo.

Il progetto di massima, o in luogo di esso i documenti menzionati negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, sono anch'essi regolarmente bollati e formano parte integrante del disciplinare.

Art. 20.

Il Ministero delle Finanze, dopo le correzioni di cui sovra è cenno, o se gli atti d'istruttoria siano fin dall'origine regolari, provoca il parere del Consiglio di Stato e promuove il Decreto Reale di concessione, ovvero se si tratta del caso menzionato dalla seconda parte dell'art. 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), emana esso medesimo il Decreto di concessione.

Art. 21.

Se la concessione è fra quelle contemplate dall'art. 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª) e non si verifica il caso indicato nella seconda parte dell'articolo medesimo, il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio Civile e l'Intendenza di Finanza ove riconosca inattendibili le opposizioni, e tenuto conto del pubblico interesse e dei diritti dei terzi, ammissibile la concessione, emana il relativo Decreto in base al disciplinare compilato e corredato, come agli articoli precedenti e col decreto medesimo respinge le opposizioni indicandone i motivi.

Art. 22.

Quando in seguito agli atti indicati nei precedenti articoli, si riconosce che la concessione non può essere accordata, la domanda viene respinta con decreto motivato della stessa autorità cui sarebbe appartenuto di fare la concessione.

Art. 23.

Il decreto reale, ministeriale o prefettizio, dal quale sia accordata la concessione deve indicare:

a) il nome, il cognome e la paternità del concessionario;

b) l'acqua pubblica e la ubicazione della bocca di derivazione o dell'opificio che si vuol stabilire nell'acqua medesima;

c) l'uso cui deve servire la derivazione o la natura del detto opificio;

d) la durata della concessione;

e) i canoni annuali, salvo il caso, che a termini dell'articolo 15 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª), la concessione debba essere gratuita;

f) la quantità d'acqua, la forza motrice e la superficie irrigabile o bonificabile;

g) deve riportarsi al disciplinare di obbligazione per le altre condizioni alle quali è vincolata la concessione.

Art. 24.

Il Prefetto, entro i venti giorni dal ricevimento del decreto reale o ministeriale di concessione o dal ricevimento dalla Corte dei conti del decreto da lui emanato, sottopone il disciplinare alla formalità della registrazione.

I decreti di concessione saranno pubblicati nei fogli degli annunzi legali delle provincie interessate, insieme con un estratto del disciplinare nella parte contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi. Nè sarà fatta comunicazione all'ispettore compartimentale del Genio civile.

Art. 25.

Quando la concessione è fatta con decreto reale o con decreto del Ministro delle finanze, questo ne trasmette copia unita a quella del disciplinare, alla Intendenza di finanza e ne dà avviso al Prefetto, il quale fa estrarre copia dei documenti ivi inscritti e la rimette all'ufficio del Genio civile.

Art. 26.

Il Prefetto trasmette copia dei decreti di concessione da lui emessi e dei relativi disciplinari all'Intendenza di finanza ed all'ufficio del Genio civile.

Art. 27.

Sono a carico di chi chiede la concessione, le spese occorrenti per l'istruttoria e in generale per l'esame della domanda.

Il Prefetto esigerà dal richiedente, all'atto della presentazione della domanda, o, secondo le circostanze, nel corso dell'istruttoria, il deposito della somma che ravviserà necessaria a garantire il pagamento delle spese anzidette. La nota delle spese effettivamente incontrate sarà liquidata con decreto del Prefetto.

Nel caso che, in conformità al disposto dell'art. 8 del presente regolamento, fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, sia stata preferita una fra le domande posteriormente presentate, la concessione potrà essere subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e d'esame delle domande anteriori.

CAPO IV.

Esecuzione dei lavori e decorrenza dei canoni e della durata della concessione.

Art. 28.

Emanato il decreto di concessione, se esso ha per oggetto una grande derivazione, il concessionario dovrà sottoporre all'approvazione del Prefetto i progetti esecutivi delle relative opere, in conformità alle norme stabilite nell'Allegato *B.* Sopra tali progetti sarà sentito il parere dell'Ufficio del Genio civile.

Potrà il richiedente essere dispensato dal presentare il progetto esecutivo quando l'Ufficio del Genio civile riconosca sufficiente all'uopo il progetto annesso alla domanda di concessione.

Se sarà il caso d'invocare le disposizioni della legge 25 giugno 1865 per eseguire espropriazioni per causa di pubblica utilità, verranno allestiti il piano particolareggiato e l'elenco dei proprietarii dei beni da espropriarsi, secondo le prescrizioni dell'art. 24 della legge stessa.

Art. 29.

Il concessionario farà conoscere all'Ufficio del Genio civile in qual giorno intende di cominciare i lavori.

Il detto Ufficio sorveglia l'andamento dei lavori, può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non sieno osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al Prefetto.

Il Prefetto, esaminati i reclami eventualmente presentati dal concessionario, provvede come di ragione se la concessione è di sua competenza ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 1894 n. 2644 (serie 3ª) e negli altri casi revoca o mantiene la sospensione, riferendone, ove la mantenga, al Ministero dei Lavori Pubblici per le sue determinazioni.

Il concessionario che intende ottenere la proroga di alcuno dei termini stabiliti a norma dell'art. 14 (III. *d.*) del presente regolamento, deve presentare al Prefetto la relativa domanda con tutti i documenti necessari per giustificare il ritardo.

La proroga non sarà accordata, se il ritardo non è giustificato. L'Amministrazione non potrà concedere proroghe per durata maggiore di un anno a ciascuno dei due primi termini e non potrà prorogare il terzo se non sia stata eseguita almeno la terza parte dei lavori, il che dovrà essere accertato dal Genio civile.

Nel caso che venga prorogato qualche termine si intenderà prorogato di altrettanto il cominciamento di ciascuno dei termini successivi.

I nuovi termini saranno stabiliti mediante decreto Reale, ministeriale o prefettizio, e seconda delle competenze stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª). Se però la concessione fu fatta per legge e questa non contiene alcuna delegazione, le proroghe non potranno essere accordate che da un'altra legge.

Trascorsi infruttuosamente i termini primitivi o quelli stabiliti nelle proroghe, l'autorità che ha fatto la concessione, ne pronuncierà la decadenza, con decreto motivato da notificarsi al concessionario decaduto.

Nel caso che la concessione e il relativo canone sieno divisi in varî periodi, qualora trascorrano infruttuosamente i termini di cui sopra, l'Autorità che ha fatto la concessione può pronunciarne la decadenza, oppure la restrizione alla quantità effettivamente utilizzata dell'acqua o della forza motrice concessa con decreto motivato da notificarsi al concessionario decaduto.

Art. 30.

Condotti a fine i lavori, il concessionario ne dà avviso all'Ingegnere Capo del Genio civile, il quale per mezzo di uno dei suoi ufficiali procede alla visita dei lavori stessi, e trovandoli tutti conformi alle condizioni della concessione ed in particolare eseguiti a regola d'arte quelli che hanno riguardo al regime idraulico, alla incolumità dei canali, strade od altri beni adiacenti, alla sicurezza ed alla igiene

pubblica ed ai diritti dei terzi, stende certificato di collaudo e lo spedisce alla Prefettura.

Il Prefetto, dopo l'approvazione, ne trasmette una copia all'Intendenza di finanza ed un'altra al concessionario.

Art. 31.

Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata della concessione stessa. Nel caso che per effetto dell'ultimo alinea dell'art. 14 (III *d*) siano fissati vari periodi per l'esecuzione dell'opera per l'utilizzazione dell'acqua, il canone relativo al primo periodo decorrerà dalla data del decreto di concessione, e quelli relativi ai periodi successivi decorreranno dal principio di detti periodi.

Il concessionario però non entra in possesso dell'acqua nè può farne uso se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa.

CAPO V.
Variazioni — Rinnovazione delle concessioni.

Art. 32.

Le dichiarazioni di uso, che a termini degli articoli 6 e 19 della legge 10 agosto 1884 n. 2644, debbono essere notificate alla Prefettura, saranno ricevute dal Segretario di Prefettura, incaricato della stipulazione dei contratti e ne sarà data copia alla Intendenza di Finanza, all'Ufficio del Genio Civile ed al concessionario

Art. 33.

Alle domande concernenti variazioni per le quali è necessaria una concessione in forza dell'articolo 7, della prima parte dell'articolo 9 e dell'art. 19 della legge 10 agosto 1884 N. 2644 (serie 3.ª), si applicheranno le disposizioni del presente Regolamento relative alle domande di nuove concessioni.

Nell'istruttoria e nel disciplinare le variazioni saranno considerate in relazione con le condizioni cui era subordinata la prima concessione e tenuto conto delle modificazioni che si fossero successivamente verificate nello stato dei luoghi, nel pubblico interesse e nelle concessioni accordate ai terzi.

Art. 34.

Nei casi di opere urgenti, contemplate dalla seconda parte dell'art. 9 della legge 10 agosto 1884 N. 2644 (serie 3.ª), il Prefetto, prima di autorizzare le opere, farà eseguire le visite locali che ritenga necessarie, e richiederà che il concessionario si obblighi, firmando apposito disciplinare, ad osservare tutte le condizioni che sieno riconosciute opportune, a fare entro un termine perentorio le pratiche per la definitiva autorizzazione a sensi dell'articolo precedente e, nel caso che l'autorizzazione definitiva fosse ricusata, a indennizzare ogni danno pubblico o privato che dallo eseguimento delle dette opere fosse derivato ed a ristabilire le cose in pristino, sottoponendosi alla decadenza della concessione in caso d'inadempimento dei detti obblighi.

Il Prefetto dovrà prescrivere al concessionario il deposito preventivo di una somma per le spese delle visite locali ed anche, potrà farlo, se lo reputerà opportuno, a garanzia degli obblighi sopraindicati.

Del disciplinare anzidetto sarà data copia all'Ufficio del Genio Civile, alla Intendenza di Finanza ed al concessionario.

Art. 35.

Quando una derivazione a scopo d'irrigazione, macerazione o bonificazione è a bocca libera, il concessionario, che intende mutare il perimetro della superficie interessata, dovrà chiederne l'autorizzazione al Prefetto, o, per mezzo di questo, all'autorità competente ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 10 agosto 1884, N. 2644, e l'autorizzazione sarà accordata, previa sottoscrizione del corrispondente disciplinare, quando la nuova superficie non sia maggiore di quella primitiva e sia di tal natura da non consumare maggior quantità d'acqua.

Al disciplinare anzidetto, alle visite ed alle spese che occorressero per tali domande sono applicabili i due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 36.

Il concessionario che intenda eseguire le opere contemplate dallo articolo 13 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), dovrà conformarsi al disposto dell'articolo 33 del presente Regolamento ogni qualvolta esse importino alcuna delle variazioni ivi indicate.

In ogni altro caso dovrà, prima d'iniziarne l'esecuzione presentare il relativo progetto all'approvazione del Prefetto, il quale la concederà sentito l'Ufficio del Genio Civile, quando risulti che il progetto sia tale da evitare ogni pregiudizio al pubblico interesse e ai diritti dei terzi, e purchè il concessionario si obblighi con nuovo disciplinare in appendice dell'atto di obbligazione primitivo, ad adempiere tutte le condizioni riconosciute necessarie.

Anche al disciplinare anzidetto ed alle visite e spese che occorressero per la detta approvazione si applicheranno i due ultimi capoversi dell'articolo 34.

Art. 37.

Chi desidera ottenere il rinnovamento di una concessione deve, almeno sei mesi avanti la sua scadenza, presentare la relativa domanda al Prefetto.

Il Prefetto, integrando, ove occorra, la domanda con gli atti della prima concessione, sentirà l'Ufficio del Genio civile il quale riferirà se per non uso od abuso della concessione sia stato, in tutto od in parte, reso frustraneo il fine della concessione medesima, e se essa abbia recato nocumento ad interessi pubblici o privati, e infine, se e quali modificazioni debbano in essa introdursi per mutamenti avvenuti nelle condizioni dei luoghi e dell'acqua pubblica.

Il Prefetto provvederà quindi sulla domanda, se si tratta di concessione contemplata dalla prima parte dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª) e in ogni altro caso trasmetterà gli atti, con motivato parere, al Ministero di Agricoltura, per l'ulteriore procedimento a sensi degli articoli 16 e seguenti del presente Regolamento.

Se le mutazioni avvenute nell'acqua pubblica lo consigliano, il Prefetto, o rispettivamente il Ministero dei Lavori Pubblici potrà disporre che si proceda come per le domande di nuove concessioni, allo effetto però soltanto di determinare da quali condizioni debba essere accompagnata la chiesta rinnovazione.

Dovrà essere seguito, a tutti gli effetti, il procedimento stabilito per le nuove concessioni, quando sia domandata alcuna fra le modificazioni indicate nell'articolo 33 del presente Regolamento.

Potrà essere prescritto in tutto od in parte il detto procedimento quando siano chieste modificazioni di qualsiasi altra specie nelle condizioni della concessione.

CAPO VI.
Opere contemplate dagli articoli 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 38.

Chi desidera essere autorizzato ad eseguire opere o stabilire impianti contemplati dagli articoli 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche e dall'ultima parte dell'art. 1° del presente Regolamento per attingere acqua, deve presentare al Prefetto la relativa domanda accompagnata da una particolareggiata descrizione dei lavori, da una dimostrazione della loro innocuità, avuto riguardo al pubblico interesse e ai diritti dei terzi, e dai tipi necessari alla perfetta intelligenza delle cose.

Il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, e, ove ne sia il caso, l'Intendenza di finanza per quanto concerne la determinazione del canone, provvederà sulla domanda se riguarda opere contemplate dall'art. 169 della legge sulle opere pubbliche, ovvero se è di sua competenza giusta il disposto dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1884 n. 2644 e giusta la detta ultima parte dell'art. 1° del presente Regolamento. Negli altri casi la trasmetterà col parere dell'Ufficio del Genio civile e colle proprie osservazioni al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà, sentito, ove ne sia il caso, il Ministero delle Finanze, per quanto concerne la determinazione del canone.

Se le opere sono relative a una precedente concessione, e la de-

cisione è favorevole, dovrà essere firmato un disciplinare in appendice a quello primitivo.

Sono in ogni caso applicabili alle spese ed al disciplinare anzidetto le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 34, nonchè quelle della legge sul bollo.

CAPO VII.

Elenchi delle acque pubbliche e delle derivazioni

—

Art. 39.

I Prefetti provvederanno per mezzo degli Uffici del Genio civile, alla compilazione degli elenchi delle acque pubbliche esistenti nelle rispettive provincie, secondo i moduli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze.

Questi elenchi saranno trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici che li esaminerà, ed occorrendo, li emenderà, di concerto col Ministero delle Finanze.

Essi verranno quindi pubblicati per cura del Prefetto mediante deposito della parte riguardante ciascun circondario nel rispettivo ufficio di prefettura e sotto-prefettura, e mediante avvisi inseriti nei fogli per gli annunzi legali della rispettiva provincia ed affissi per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune, coi quali avvisi si notificherà essere in facoltà di chiunque esaminare gli elenchi depositati nei detti uffici e di far pervenire a questi le proprie osservazioni durante tre mesi, a partire dalle suddette inserzioni ed affissioni.

Trascorso questo termine, raccolte le osservazioni pervenute e sentito il Consiglio Provinciale, il Prefetto trasmetterà nuovamente gli elenchi con tutti gli atti d'istruttoria al Ministero dei lavori pubblici, il quale, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e di concerto col Ministero delle Finanze, promuoverà il decreto Reale di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche.

Art. 40.

Gli elenchi delle acque pubbliche approvati in conformità al precedente articolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e saranno inoltre inseriti nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia, e affissi all'albo di ciascun Comune per la parte riguardante il rispettivo territorio, insieme con un avviso prefettizio, col quale tutti gli utenti di acque pubbliche saranno invitati a farne dichiarazione in iscritto con atto da presentarsi al Sindaco.

L'avviso anzidetto indicherà il giorno in cui spira il termine di anni stabilito dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni, e le penalità comminate dalla legge medesima ai renitenti.

Art. 41.

La dichiarazione dovrà esser scritta sopra moduli che saranno stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello delle Finanze.

La quantità dell'acqua sarà espressa, quando sia possibile, mediante dati precisi.

I Sindaci rilasceranno ricevuta delle dichiarazioni loro presentate, e le trasmetteranno al Prefetto, accompagnandole con tutti i ragguagli e chiarimenti necessari per rettificare gli errori e integrare le lacune che per avventura vi si rinvenissero. Essi suppliranno in pari tempo alle dichiarazioni non presentate, trasmettendo al Prefetto i relativi ragguagli sui moduli sopra indicati.

Art. 42.

I Prefetti, sentito l'avviso degli Uffici del Genio civile e delle Intendenze di finanza, formeranno gli elenchi delle derivazioni e dei diritti di uso esistenti nelle rispettive provincie e li trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici con particolareggiata relazione, comprendendovi, separatamente dalle altre, anche le notizie relative alle derivazioni e ai diritti d'uso non dichiarati.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze, riconosciuta la regolarità di questi elenchi, ne trasmetterà copia ai Prefetti; i quali provvederanno affinchè sieno inseriti nei fogli degli annunzi legali delle rispettive provincie e affissi, durante quindici giorni, per la parte riguardante ciascun comune, al rispettivo albo pretorio e ne invieranno copia alle Intendenze di finanza ed agli Uffici del Genio civile.

Art. 43.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze, curerà che i Prefetti conservino gli elenchi delle derivazioni e dei diritti d'uso di acque pubbliche e vi introducono tutte le variazioni che man mano si verifichino nelle derivazioni e nei diritti medesimi.

CAPO VIII.

Vigilanza e contravvenzioni.

—

Art. 44.

Gli Uffici del Genio civile e le Intendenze di finanza invigileranno, secondo le rispettive competenze, a che sieno osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.

La vigilanza locale incomberà in special modo agli ufficiali del Genio civile, agli ufficiali tecnici delle Intendenze di finanza, ai custodi e guardiani delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle bonificazioni che si eseguiscono per cura dello Stato.

I detti ufficiali ed agenti accerteranno le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e potranno anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, o che avessero servito a commetterla.

Se l'utente o concessionario è presente, dovranno interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e ch'edergli se abbia ragioni da addurre a sua discolpa.

L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei comuni, per i carabinieri e per le guardie di finanza.

Art. 45.

Il verbale di accertamento indicherà:

1° il luogo e giorno in cui è scritto;

2° il nome, il cognome, la qualità e la residenza di chi lo stende;

3° il fatto che costituisce la contravvenzione e il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indicherà almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguìto e quello in cui sia cessato, e se è permanente indicherà la data precisa od approssimativa a cui risalga;

4° il nome, il cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che questi avesse fatte;

5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

Il verbale sarà esteso in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione, o, se questi non sa scrivere, dal suo superiore gerarchico immediato o dal segretario del comune in cui la contravvenzione fu accertata. Sarà inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni se vi sono.

Se il contravventore o i testimoni non sanno scrivere o ricusano firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

Uno degli originali di questo verbale è rimesso al contravventore, anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati, e, se ricusa di riceverlo sarà pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

Art. 46.

Il verbale di accertamento sarà consegnato entro 24 ore dalla sua data insieme con gli oggetti sequestrati al Sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Una copia del verbale sarà immediatamente trasmessa all'Ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione la contravvenzione fu commessa. Se non vi sono oggetti sequestrati, il verbale potrà essere rimesso soltanto al detto Ufficio del Genio Civile.

Il Sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dà sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese alle quali possa esser tenuto; in ogni altro caso ne affiderà la custodia al Segretario comunale.

Il sindaco, salvo i provvedimenti urgenti di sua competenza, trasmetterà gli atti immediatamente al Prefetto.

Art. 47.

Il capo dell'Ufficio del Genio Civile trasmetterà parimenti al Prefetto i verbali stesi da lui o dai suoi agenti e quelli consegnati allo stesso Ufficio.

Proporrà in ogni caso nell'atto della trasmissione sopraccennata, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui nel secondo capoverso dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione o riparazione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possono derivare dalle seguite contravvenzioni, e aggiungerà il calcolo delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

Art. 48.

Il Prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dal Sindaco o dall'Ufficio del Genio Civile colle rispettive osservazioni, provvederà in conformità al disposto dello articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sulle opere pubbliche, e, quando ne sia il caso, farà le pratiche per la revoca della concessione o autorizzazione.

La revoca è pronunciata dalla stessa autorità competente ad accordare la concessione od autorizzazione.

Art. 49.

Il Prefetto, o un uffiziale da lui delegato, accerterà le contravvenzioni al disposto dell'art. 27 della legge 10 agosto 1884 n. 2664 (serie 3ª), redigendo verbale che indicherà la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo stende e il nome, il cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e conterrà tutti i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

Il Prefetto curerà poi che siano applicate le sanzioni portate dall'articolo sopracitato.

Art. 50.

Per le contravvenzioni alla legge 10 agosto 1884 n. 2644, prima che il Prefetto abbia promosso innanzi all'Autorità competente l'azione penale, o, se questa sia stata promossa, prima che sia emessa la sentenza o questa sia passata in giudicato, il contravventore, con istanza irrevocabile, potrà chiedere che l'applicazione della multa sia fatta dall'autorità prefettizia.

Il Prefetto potrà con suo decreto accettare la domanda e fissare l'ammontare della multa, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento.

Ricevuta entro il termine prescritto la polizza dell'avvenuto versamento, il Prefetto non potrà più promuovere l'azione penale per la contravvenzione, e dovrà recederne se già l'avesse promossa.

L'importo delle oblazioni sarà erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPO IX.
Disposizioni generali e transitorie

Art. 51.

Contro i provvedimenti dei Prefetti in esecuzione del presente Regolamento, salvo per ciò che riguarda l'applicazione dell'art. 1 (ultima parte) del regolamento medesimo e degli articoli 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche, è aperto il ricorso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla notificazione o pubblicazione dei provvedimenti medesimi.

Il Ministro delle Finanze deciderà sa tali ricorsi, sentito il Ministro dei Lavori Pubblici e, ove ne sia il caso, quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 52.

I Prefetti trasmetteranno ai Ministri dei Lavori Pubblici di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, nel primo mese di ciascun anno, un prospetto delle domande loro presentate, e dei provvedimenti da essi adottati nell'anno antecedente in applicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª) e del presente Regolamento.

Questo prospetto sarà compilato giusta un modulo stabilito d'accordo fra i Ministeri dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 53.

Quando nel presente regolamento le parole *provincia comune, circondario idrâulico, Prefetto, Prefettura, Intendenza di finanza, ufficio del Genio civile, Deputazione provinciale, Sindaco* non sono seguite da altra specificazione, s'intenderanno designati quelli fra i detti uffici, autorità e circoscrizioni nel cui territorio cade la bocca di derivazione, o si trova il tratto d'acqua pubblica sul quale è stabilito o si vuole stabilire l'opificio, cui la concessione o autorizzazione si riferisce.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Presidente del Consiglio, Segretario di Stato per l'Interno, interim pei Lavori Pubblici
GIOLITTI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro delle Finanze
GAGLIARDO.

Allegato *A.*

Norme per la compilazione dei progetti di massima a corredo delle domande per le grandi derivazioni d'acqua, di cui all'articolo 2 del regolamento.

Art. 1.

Il progetto di massima tecnico-economico di opere inerenti alle grandi derivazioni, dovrà comprendere i seguenti documenti:

1° Relazione particolareggiata;
2° Piano generale;
3° Profili longitudinali e Sezioni del canale;
4° Disegni delle principali opere d'arte;
5° Calcolo sommario della spesa.

Art. 2.

Relazione.

Indicate le provincie ed i comuni, nel cui territorio cadono le opere da eseguirsi, premesse le necessarie informazioni sul corso di acqua da cui si vuol derivare, la relazione preciserà lo scopo della derivazione e determinerà se questa debba essere perenne senza forzate interruzioni, oppure intermittente e limitata a determinati periodi dell'anno.

Se la derivazione ha scopo di irrigazione, macerazione o bonificazione di terreni, oppure promiscuo, sarà indicata la natura, determinato il perimetro o calcolata la superficie in ettari dei terreni che per la loro altimetria potrebbero essere interessati.

Se la derivazione deve servire per acqua potabile, saranno fornite le notizie necessarie per rilevare l'importanza della progettata concessione in rapporto alle condizioni del centro o dei centri abitati a cui si vuole provvedere.

Se per forza motrice, verrà questa determinata in cavalli dinamici (di 75 chilogrammetri) desumendone il numero dalla quantità dell'acqua chiesta e dalle altezze della caduta o delle cadute che si vogliono utilizzare. Se la derivazione è a bocca libera, per quantità si intende la media derivazione dell'anno.

Accennati gli studii che fossero stati fatti antecedentemente e le fasi per cui questi passarono, discussi i vantaggi e gli inconvenienti di ogni altra diversa combinazione che si potesse adottare, studiate le difficoltà d'esecuzione ed i mezzi coi quali si propone di superarla, la relazione giustificherà, sotto il doppio punto di vista tecnico ed economico, l'opportunità e la preferenza del progetto che si è prescelto.

Dimostrerà l'innocuità delle opere proposte rispetto ai terzi e rispetto al regime delle acque pubbliche, sia in riguardo alla sicurezza del territorio, alla incolumità dei canali, delle strade e dei beni adiacenti, che nello interesse dell'agricoltura, industria ed igiene pub-

blica, la sufficienza ed opportunità dei provvedimenti che si progettano all'uopo, e il nessun pericolo di danno per esondazione o filtrazione. Dovrà indicare il livello delle acque sotterranee o freatiche nel territorio percorso dal canale di derivazione, e quello dei canali adiacenti, indicando la natura geognostica del terreno attraversato.

Sviluppate tutte le altre circostanze che non risultano evidenti dalla ispezione dei disegni allegati, a maggiore illustrazione dei medesimi, la relazione conterrà la descrizione spiegativa dell'insieme dei lavori e quella particolare riguardante i principali canali, condotti ed i relativi manufatti ed opere d'arte, unendo i calcoli delle portate, della stabilità ed ogni altro criterio tecnico occorrente a bene determinare:

a) la quantità d'acqua da derivarsi espressa in moduli (litri 100 al 1") calcolata in via media, se si tratta di concessione a bocca libera. In questo caso verrà pure stabilito il limite massimo a cui, in determinate circostanze, si potrà spingere l'erogazione e le cautele necessarie perchè non sia oltrepassato;

b) il modo di derivazione, cioè il sito preciso, la natura, forma e principali dimensioni della chiusa, se questa sarà di struttura stabile o instabile, se a bocca tassata od a bocca libera. Nel caso di struttura instabile, si indicherà in quali condizioni potrà essere permesso di ristabilirla con semplice autorizzazione prefettizia, sentito il Genio Civile;

c) il modo di condotta, utilizzazione, distribuzione, smaltimento ed eventuale restituzione delle acque, dimostrando che non saranno disperse inutilmente acque. Nel caso si tratti di assumere l'obbligo di restituire le colature o i residui d'acqua eccedente, verrà di questa determinata la quantità approssimativa, pure espressa in moduli.

Se tale derivazione dovrà servire per forza motrice, verrà indicato il luogo e l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare;

d) le opere ed i provvedimenti di munimento e di presidio, in quanto ne emerga il bisogno, ai riguardi della pubblica sicurezza ed a garanzia dei diritti dei terzi, dell'igiene pubblica e del buon regime delle acque pubbliche. Se la derivazione è chiesta per macerazione di piante tessili dovrà essere allegata alla relazione un certificato della locale Commissione d'igiene che dichiari nulla ostare all'esercizio della progettata macerazione, e prescriva, quando ne sia il caso, le condizioni e discipline a cui tale esercizio debba essere subordinato nell'interesse della pubblica salute.

Infine la relazione conterrà tutte le altre considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del presentato progetto.

Art. 3.

Piano generale.

Serve a rappresentare graficamente il concetto complessivo dell'insieme e quindi l'ubicazione e giacitura delle singole opere anzidette.

Vi sarà perciò segnato il corso d'acqua da cui si deriva, il sito della chiusa stabile o instabile, il perimetro del territorio interessato, il tracciato dei canali o condotti di derivazione, distribuzione o smaltimento, tanto se di nuova costruzione che esistenti, l'ubicazione delle diverse opere d'arte, il tutto illustrando con apposita leggenda.

Vi sarà tracciata la direzione del meridiano astronomico, e indicate le sezioni trasversali con linee e numeri. Si indicheranno nei punti corrispondenti alle dette sezioni, se trattisi di bonifica, macerazione od irrigazione le quote od altezze di livello del terreno interessato, riferite al livello del mare, oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione, nonchè ogni altra particolarità che possa giovare a giustificazione delle principali disposizioni di progetto.

Il detto piano potrà essere ricavato dalle mappe del catasto o dalle carte dell'Istituto Geografico Militare se soddisfano allo scopo. Però la scala delle carte topografiche non potrà essere minore dell'1 a 10000, quando ciò sia necessario per la chiarezza delle indicazioni proprie ad un dato progetto.

Art. 4.

Profili longitudinali.

I profili longitudinali rappresenteranno le ondulazioni del terreno lungo l'asse dei canali o condotti di nuova costruzione, e quelle del fondo e delle sponde di quelli esistenti di cui si intende usufruire; conterranno ogni altra accidentalità; saranno disegnati alla scala non minore di 1 : 10000 per le lunghezze e non minore di 1 : 500 per le altezze.

Le ordinate saranno riferite al livello del mare, oppure ad un piano orizzontale di convenzione, distinguendo quelle a cui corrispondono sezioni trasversali con speciali numeri progressivi.

Saranno indicati i capisaldi di riferimento e gli zeri degli idrometri più prossimi e più importanti, secondo le notizie date dal Genio civile.

Sopra linee orizzontali inferiori alla fondamentale saranno dinotate le distanze parziali fra ordinata ed ordinata, nonchè a partire dall'origine di profilo, le distanze progressive e le divisioni in ettometri o chilometri.

L'andamento del terreno, o del fondo dei canali esistenti, i manufatti e le sommità degli argini esistenti saranno segnati in nero, le linee del progetto in rosso, le superficie dei rialzi saranno colorate in rosso, e quelle degli escavi in giallo. Sopra la linea orizzontale superiore dei profili di ogni canale o condotto saranno notati i punti estremi delle dette livellette, la lunghezza delle varie tratte, la salita o discesa totale di ciascheduna e la pendenza ragguagliata per chilometro.

In azzurro verranno tracciate le linee di livello massimo, medio e di magra delle acque, e, se si tratta di canali sfocianti in mare, quelle dei livelli di bassa ed alta marea e della media alta marea; altrimenti detta comune marina.

Art. 5.

Profili e Sezioni trasversali.

I profili e sezioni trasversali che servono a rappresentare l'altimetria del territorio bonificabile, od irrigabile saranno designati su scala nel rapporto non minore di 1 : 5000 per le lunghezze e di 1 : 250 per le altezze. In ogni caso ciascun progetto sarà corredato delle Sezioni dei canali nella scala non minore di 1 : 200.

Vi sarà indicato, a lato, il pelo ordinario dei canali adiacenti e quello delle ordinarie acque sotterranee o freatiche.

Le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano di paragone adottato per i profili longitudinali o ad altro a questo riferito.

Quelle corrispondenti a punti comuni coi profili longitudinali saranno particolarmente distinte.

Si noterà la distanza fra sezione e sezione.

In nero si disegnerà l'andamento del terreno, i manufatti, canali ed argini esistenti, in rosso le linee del progetto; saranno colorati in rosso i rialzi, in giallo gli escavi; si riporteranno in azzurro i livelli delle acque massime, medie e magre.

Art. 6.

Disegno delle opere d'arte, fabbricati e macchine.

I disegni dell'opere d'arte relativi alla derivazione ed alla restituzione, nonchè all'attraversamento di altri corsi di acqua, di ferrovie e di strade nazionali, saranno presentati nella scala di 1 : 200 ad 1 : 500, secondo i diversi casi. Vi saranno notate con numeri tutte le dimensioni.

Per le opere d'arte e per quelle di poca entità si potranno presentare anche semplici tipi di norma, però quotati.

I disegni delle macchine saranno ad una scala che basti a far conoscere chiaramente le loro disposizioni, pure indicandone con numeri le principali dimensioni.

Art. 7.

Calcolo sommario della spesa.

Sarà indicato il costo presuntivo di ciascuna specie di lavoro a prezzi correnti della località, ed il complessivo di tutte le opere, ag-

giungendo separatamente la spesa per espropriazioni stabili, temporanee occupazioni ed altri indennizzi ai privati, nonchè una somma per sorveglianza e direzione tecnica e per imprevisti.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Presidente del Consiglio, Segretario di Stato per l'Interno, interim pei Lavori Pubblici
GIOLITTI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro delle Finanze
GAGLIARDO.

Allegato *B.*

Norme per la compilazione dei progetti di esecuzione delle opere inerenti alle grandi derivazioni d'acqua di cui all'art. 28 del Regolamento.

Art. 1.

I progetti di esecuzione delle opere suindicate saranno composti dei seguenti documenti:

1° Relazione spiegativa del progetto;
2° Piano della località;
3° Profili longitudinali;
4° Profili trasversali;
5° Disegni delle opere d'arte;
6° Computo metrico;
7° Analisi dei prezzi;
8° Stima dei lavori.

Quando le opere debbono essere eseguite per appalto, si aggiungerà il relativo capitolato speciale.

Art. 2.
Relazione spiegativa del progetto.

La relazione, riferendosi per le notizie generali, al progetto di massima esporrà i particolari di esecuzione, giustificando le eventuali variazioni consigliate da più diligenti studi, precisando, in corrispondenza ai disegni allegati, lo andamento e le modalità dei canali e condotti, la forma, le dimensioni e il sistema delle diverse opere di arte e meccanismi.

Aggiungerà infine tutti quegli ulteriori schiarimenti che possono tornare utili alla piena e più facile intelligenza del progetto.

Art. 3.
Piano della località.

Il piano della località dovrà contenere le rappresentazioni grafiche come per il piano del progetto di massima, però in modo più chiaro, più preciso e dettagliato.

Sarà perciò disegnato nella scala di 1: 1000 oppure di 1: 2000. Se però si tratta di vasto territorio il piano d'insieme potrà essere disegnato in una scala minore fino al rapporto di 1: 25000, unendovi però in tal caso i particolari planimetrici, in una delle due scale maggiori sopradette, delle opere di presa e di restituzione; nonchè di tutte le opere che attraversano corsi d'acqua pubblica, strade nazionali, ferrovie, od ogni altro bene di proprietà demaniale.

In questi particolari saranno bene distinte le rettilinee e curvilinee, e per queste indicato l'angolo compreso dalle tangenti o se circolari anche il raggio.

Se in qualche tratto del progetto, condizioni speciali nei rapporti della igiene pubblica e della sicurezza delle persone, dei canali, strade ed altri beni adiacenti, rendessero necessarie più minute indicazioni per meglio precisare le opere proposte, si presenterà un piano separato di quel tratto in quella maggiore scala che sarà richiesta dal Prefetto.

Art. 4.
Profili longitudinali.

I profili longitudinali da allegarsi nel numero sufficiente a rappresentare le linee principali direttrici e quello dell'andamento lungo l'asse dei canali e condotti, tanto nuovi che esistenti, saranno allestiti secondo le norme per essi fissato nell'allegato A.

Dovendo però essere più completi e dettagliati, ed indicare qualsiasi eccidentalità che meriti di essere notata, dovranno venire disegnati su scala uguale a quella dei particolari planimetrici, di cui all'antecedente articolo, per le lunghezze e su scala decupla per le altezze.

Art. 5.
Sezioni trasversali.

Sotto l'osservanza delle norme per queste prescritte nell'allegato A, le sezioni trasversali dovranno essere nel numero necessario per la esattezza dei calcoli dei movimenti di terra o delle quantità di altri lavori.

Vi saranno aggiunte le sezioni normali delle varie opere nelle diverse loro condizioni, in modo da far conoscere le forme dell'insieme e delle singole parti.

Art. 6.
Disegni delle opere d'arte.

Le più importanti opere d'arte relative alla presa, alla restituzione e agli attraversamenti sopra menzionati, nonchè ai tratti speciali, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, saranno rappresentate con piante, prospetti, spaccati longitudinali e trasversali su scala nel rapporto non minore di 1: 200. Vi si uniranno i dettagli dei particolari e delle sagome, disegnati su scala maggiore, onde meglio precisare le forme ed il modo di costruzione dell'opera. In detti disegni saranno specificate coi numeri le dimensioni adottate per le varie parti del lavoro.

Nel prospetto e spaccati si indicherà pure il pelo delle acque magre, ordinarie di massima piena dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua oppure il livello dalla bassa ed alta marea o comune marino, se gli edifizi sono a costruirsi vicino al mare.

Per le opere di minore importanza basteranno i disegni particolareggiati del modulo tipo, meno nei casi in cui per qualche specialità occorranno disegni particolari.

I disegni dei meccanismi alla presa, alla restituzione ed agli attraversamenti dovranno contenere tutte le indicazioni grafiche e numeriche necessarie a dimostrare la loro qualità, struttura, modo di funzionare e dimensioni.

Art. 7.
Computo metrico.

Sarà diviso nelle seguenti parti:

1° Occupazioni stabili e temporranee di terreni ed altri indennizzi ai privati. Saranno specificate la natura ed entità del danno, le dimensioni e qualità dei terreni da occuparsi, il territorio comunale in cui cadono, il nome e cognome dei proprietari;
2° Movimenti, distribuzione e trasporto delle terre;
3° Opere d'arte ed edifizi;
4° Lavori diversi ed altri titoli di spesa.

Nel computo dei lavori si seguirà, secondo le varie categorie, l'ordine della loro esecuzione.

Quando sarà il caso d'invocare le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, verranno allestiti il piano particolareggiato e l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, secondo le prescrizioni degli articoli 16 e 24 della legge stessa.

Art. 8.
Analisi dei prezzi.

Premessa la tabella dei prezzi elementari, della mano d'opera e dei materiali sul sito dell'esecuzione, si istituiranno le analisi delle varie specialità di lavoro, seguendo l'ordine del computo metrico in proporzione della quantità dei materiali occorrenti e della mano d'opera impiegabile, aggiungendo un ragguagliato compenso per spese accessorie e, se il lavoro debba essere appaltato, per beneficio dell'impresa.

Art. 9.
Stima dei lavori.

Dovrà dimostrare l'importare dell'opera che risulterà, applicando alle quantità dei computi metrici i prezzi dell'analisi.

Se il lavoro dev'essere appaltato, l'importo sarà distinto in tre categorie:

1° dei lavori appaltati a corpo;

2° dei lavori appaltati a misura;

3° delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

La distinzione dei lavori da appaltarsi a corpo od a misura sarà stabilita secondo le circostanze e condizioni diverse d'esecuzione delle opere. Possibilmente verranno compresi nei primi i movimenti di terra, meno gli escavi per le fondazioni delle opere d'arte, i compensi per le indennità di occupazioni temporanee dei fondi per lo stabilimento dei cantieri, per ponti di servizio, armature, lavori preparatorii ed accessorii; e per ogni eventualità, non derivante da causa di forza maggiore e per la manutenzione delle opere fino al finale collaudo.

Nelle somme a disposizione dell'Amministrazione saranno compresi gli importi per le indennità ai privati delle stabili espropriazioni, per spese impreviste, per lavori in economia, per la direzione locale ed assistenza dei lavori.

Art. 10.

Capitolato per l'appalto.

Richiamate le prescrizioni generali amministrative stabilite dai vigenti regolamenti e capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, il capitolato speciale conterrà tutte le prescrizioni particolari e le norme d'esecuzione e di gestione relative all'opera in appalto, indipendentemente dai computi metrici, dalle analisi e dalla stima, i quali documenti non debbono formar parte del contratto.

Sarà diviso nelle seguenti parti:

Capo I. Oggetto dell'appalto, designazione, forme e principali dimensioni dell'opera.

Capo II. Modo di eseguimento d'ogni categoria di lavoro, qualità e provenienza dei materiali, sito e dimensioni per le cave di prestito, ordine e norme da seguirsi nell'andamento dei lavori.

Capo III Prezzo dei lavori, modo di valutarli, norme per la relativa contabilità. In un articolo di questo capo, sopra apposito quadro, si designeranno nel loro complesso le diverse categorie dei lavori, esponendone l'importo quale si desume dalla stima e distinguendo in separate finchè la parte appaltata a corpo, da quella a misura.

In altro articolo si unirà l'elenco dei prezzi unitarii in base ai quali, sotto deduzione del ribasso di contratto, saranno liquidati i lavori appaltati a misura o le somministrazioni per le opere ad economia.

Capo IV. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

Conterrà ogni disposizione particolare che tornasse opportuna, e specialmente stabilirà:

a) l'importare della cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dell'appalto;

b) la misura dell'aggio da corrispondersi all'appaltatore per somme anticipate, per lavori e provviste in economia;

c) l'importare delle rate da pagarsi in acconto all'appaltatore in corso d'opera;

d) il modo da tenersi nella misurazione dei lavori;

e) il periodo di tempo per l'ultimazione e l'importare delle multe nel caso di ritardi nell'esecuzione;

f) l'obbligo nell'appaltatore del supplente fideiussore;

g) il termine di tempo entro il quale dovrà aver luogo il collaudo finale delle opere;

h) gli obblighi ed oneri incombenti all'impresa per la manutenzione dei lavori sino all'epoca del collaudo, per spese di tracciati, di consegna, verifiche e constatazioni durante la esecuzione delle opere e dopo la loro ultimazione, e per le operazioni di collaudo.

Art. 11.

Progetti supplementari.

Per tutte le variazioni, soppressioni od aggiunte ai progetti approvati e in corso di esecuzione, che portino differenza sensibile nel tracciato, nelle disposizioni generali e nella forma o nel costo dell'opera approvata, sarà compilato un progetto supplementare, secondo le norme di cui sopra e con tutti i documenti opportuni, per rendere ragione delle proposte variazioni, soppressione od aggiunte.

Questi documenti saranno riferiti e coordinati a quelli del progetto primitivo e limitati a ciò che è necessario per giustificare le particolarità relative alle modificazioni e la differenza del costo della opera.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Presidente del Consiglio, Segretario di Stato per l'Interno, interim *pei Lavori Pubblici*
GIOLITTI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Ministro delle Finanze
GAGLIARDO.

Il Numero 718 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ginnasio di Imola, è intitolato al nome di Benvenuto (Rambaldi) da Imola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1893.

UMBERTO.

G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

Il Numero 719 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1893-94;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I ruoli organici del personale degli Stabilimenti scientifici annessi alle Università di Genova, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Roma e della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Palermo, sono modificati in conformità della unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Tabella

delle modificazioni agli organici di alcuni Stabilimenti scientifici delle Università di Genova, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Roma e della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Palermo

GENOVA — UNIVERSITA'

Gabinetto di geologia.

Direttore	L. 700	
Assistente	» 1200	
Servente	» 720	
Totale L.		2620

Gabinetto di mineralogia

Direttore	L. 700	
Assistente	» 1000	
Servente	» 720	
Totale L.		2420

NAPOLI — UNIVERSITA'

Clinica ostetrica.

Direttore	L. 800	
2 Coadiutori a lire 1334	» 2668	
3 Assistenti a lire 622	» 1866	
Levatrice	» 1200	
Servente	» 600	
Assistente da pagarsi coi fondi dell'ente Tarsitani (Regio decreto 12 dicembre 1886 n. 2392).		
Totale L.		7134

PALERMO — UNIVERSITA'

Osservatorio astronomico.

Direttore	L. 700	
1° Astronomo aggiunto	» 4000	
2° Astronomo aggiunto	» 3000	
Astronomo aggiunto per la metereologia all'Osservatorio Valverde.	» 3000	
Assistente per l'Osservatorio Valverde.	» 1200	
Assistente di fondazione Piazzi (compresa la somma di lire 637,50 proveniente dalla fondazione)	» 1200	
Custode assistente (con l'incarico delle osservazioni meteorologiche)	» 1560	
Assistente	» 1500	
2 Inservienti	» 2000	
Totale L.		18160

PAVIA — UNIVERSITA'

Gabinetto d'igiene

Direttore	L. 700	
Assistente	» 1200	
Assistente	» 1000	
Servente	» 720	
Totale L.		3620

PISA — UNIVERSITA'

Orto botanico

Direttore	L. 700	
Aiuto	» 1500	
Capo-giardiniere	» 1500	
Preparatore	» 1500	
Custode	» 700	
Totale L.		5900

ROMA — UNIVERSITA'

Gabinetto di anatomia normale.

Direttore	L. 700	
1.° Aiuto	» 2000	
2.° Aiuto	» 1700	
3.° Aiuto	» 1400	
2 Serventi a N. 800	» 1600	
1 Servente a	» 700	
Totale L.		8100

Laboratorio di Chimica farmaceutica.

Direttore	L. 700	
2 Assistenti a L. 1800	» 3600	
Preparatore	» 1200	
Servente custode	» 1000	
Servente	» 800	
Totale L.		7300

Museo di gessi in servizio della cattedra di archeologia.

Direttore	L. 700	
Assistente	» 1500	
Servente	» 800	
Totale L.		3000

PALERMO

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri

Direttore	L. 1000	
5 Direttori di gabinetto a L. 800	» 4000	
9 Assistenti a L. 1500	» 13500	
Applicato per l'Amministrazione	» 1000	
Portinaio	» 700	
Servente	» 700	
Totale L.		20900

Roma, 28 dicembre 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il Numero **120** *de la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875 n. 2554 (serie 2ª), colla quale fu istituita la tassa d'ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologi;

Visto il Nostro decreto 24 marzo 1892, col quale fu applicata la detta tassa al Museo nelle Terme di Diocleziano in Roma:

Visto l'altro Nostro decreto 15 giugno detto anno, col quale fu sospesa l'applicazione della tassa medesima per i lavori di ordinamento delle collezioni archeologiche;

Considerato che i detti lavori sono giunti a tal punto da non costituire più ostacolo all'applicazione della menzionata tassa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

È stabilita la tassa di lira una per gli adulti e di centesimi cinquanta per i fanciulli d'età inferiore a dodici anni, per l'ingresso al Museo nelle Terme di Dioclezione in Roma, eccetto le domeniche e le feste stabilite dalle legge 23 giugno 1874 n. 1968.

Art. II.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossérvarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DCCXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufciale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Inverno (Pavia), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Vercellati Giovanni, amministrata dal Sindaco e dal Parroco *pro-tempore*, avente scopo elemosiniero a favore dei poveri, specialmente vecchi o infermi della parrocchia;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Pavia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Giovanni Vercellati è concentrata nella Congregazione di carità di Inverno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num **DCCXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni, colle quali la Congregazione di carità di Monopoli (Bari) propose il concentramento del pio Monte Manfredi, avente scopo elemosiniero, amministrato dal parroco di San Pietro in Monopoli;

Veduto il reclamo dell'attuale amministratore;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale in proposito;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del pio Monte Manfredi è concentrata nella Congregazione di carità di Monopoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **DCCXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Gavirate (Como), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell' Opera pia Felice Crespi, amministrata dal parroco *pro-tempore*, avente scopo elemosiniero;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Como;

Veduta la legge 17 luglio 1893 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Felice Crespi è concentrata nella Congregazione di carità di Gavirate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **DCCXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Marigliano (Caserta), relative al concentramento nella Congregazione stessa: 1° del fondo elemosiniero di lire 212,50 annue, proveniente dal testamento 2 luglio 1770 del Sacerdote della Badessa e amministrato dal locale Ospedale civile; 2° del fondo elemosiniero di lire 60 annue, di cui all'articolo 10 dello statuto organico della Confraternita di Santa Maria del Carmine di Faibano nel predetto comune;

Visti i reclami delle Amministrazioni interessate contro il proposto concentramento;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Caserta;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sopra indicati fondi elemosinieri sono concentrati nella Congregazione di carità di Marigliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **DCCXX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dalla signora Tarsilla Morichelli direttricedell'Orfanotrofio detto « *Protettorato di San Giuseppe* », per ottenere che a tale Istituto sia concessa la personalità giuridica e ne sia approvato lo statuto organico;

Veduto lo schema di tale statuto, presentato alla Nostra sanzione;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dal Consiglio comunale di Roma in data 10 aprile 1893;

Veduta la legge 17 luglio 1890 numero 6972 e relativi regolamenti:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Orfanotrofio detto « Protettorato di San Giuseppe » è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico portante la data 1° settembre 1893 composto di ventitrè articoli, un esemplare del quale sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* CALENDA DI TAVANI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza delli 11 gennaio 1894, riguardante la proroga dei poteri del R. Commissario nel comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).*

SIRE,

Perchè il R. Commissario di Vallelunga Pratameno possa completamente riordinare l'amministrazione comunale, occorre gli venga concessa la proroga di un altro mese.

A tanto appunto provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di rassegnare all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 7 novembre 1893, con cui vennero prorogati di due mesi i poteri del R. Commissario di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Vallelunga Pratameno, è prorogato di un altro mese.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 718656 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 1400, al nome di Niutta Adelina fu Domenico, minore sotto la tutela di Enrico Niutta, domiciliata in Avellino fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Niutta Maria Adele fu Domenico, detta comunemente Adelina, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 27 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè n. 1012542 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 35, al nome di Fiandra Amalia, fu Giovanni, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Fiandra Amalia fu Raffaele, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 27 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3 per cento, cioè: n. 41292 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 60, al nome di Tassinari Elisabetta, Enrico e Bianca fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della loro madre Sofia Razzi, moglie in seconde nozze di Filippo Bargagli Petrucci, dom. in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tassinari Elisabetta, Enrico e Bianca fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della loro madre Sofia Razzi, moglie in seconde nozze di Filippo Bargagli Petrucci, domic. a Firenze, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 989581 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 30, al nome di Lauri Gennaro e Fedele di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lauro Gennaro e Fedele di Alfonso, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(3ª *pubblicazione*).

AVVISO PER RINNOVAZIONE DI CERTIFICATO DI RENDITA.

Venne chiesta la rinnovazione del certificato d'iscrizione della rendita di L. 50 (consolidato 5 °/₀), n. 783701, iscritta sui registri della Direzione Generale, al nome di Porta Pietro, Isabella e Francesca fu Giovanni, minori sotto la tutela di Porta Guido fu Giuseppe, domiciliati in Visone (Alessandria), perchè mancante del secondo mezzo foglio, non potendosi riconoscere se sul medesimo sia stata fatta dichiarazione di cessione od altra.

Per gli effetti dell'art. 60 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di quest'avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rinnovazione di detta iscrizione a favore dei sopranominati Porta Pietro, Isabella e Francesca fu Giovanni minori.

Roma, 27 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **seconda** *quindicina del mese di* **decembre** *1893.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2639	Ditta Figli di Luzio Crastan & C, a Pontedera (Toscana).	20 settembre 1893	Etichetta o fascia da avvolgersi intorno ai pacchetti cilindrici contenenti il prodotto e nella quale dall'alto al basso si trovano i seguenti tratti caratteristici: l'iscrizione *Zum Zeugniss der Aechkheitunsere Unterschrift;* l'iscrizione su due linee: *Ganz Aechtes — Crastan Caffée* in caratteri maiuscoli; segue il facsimile della firma: *Figli di Luzio Crastan & C.* e la parola: *Depositata.* Poscia le parole: *Pontedera (Toscana).* Si vedono poi il diritto e rovescio di due medaglie distribuite ai quattro angoli di un rettangolo ideale, nel cui mezzo vedesi uno scudo araldico sormontato dalle parole: *Marca depositata* e contenente le iniziali *F. L. C.* intrecciate, e la figura di una stella a coda. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il surrogato di caffè, denominato Caffè Crastan, applicandolo come etichetta o fascia per involgere i pacchetti cilindrici del prodotto, a prescindere dal colore e dimensione.
2675	Fratelli Favara e Figli, a Mazzara del Vallo (Sicilia).	18 novembre 1893	1° Etichetta rettangolare, avente il lato superiore ridotto a curva e di 170 mm. di altezza e 50 mm. di larghezza. Il fondo generale dell'etichetta è di colore bleu metallico ed è circondata da una striscia a fondo oro, ove si vedono dei grappoli d'uva e foglie di viti. Nella parte superiore dell'etichetta vedesi uno stemma della casa Favara a rilievo, e più sotto le parole: *Mosto di salute.* Verso il centro dell'etichetta havvi un medaglione a fondo oro, con in mezzo un grappolo d'uva, circondato dalle parole: *Cura dell'uva — continua e ovunque;* più sotto leggonsi su parecchie linee, oltre il nome dei fabbricanti *F.lli Favara & Figli,* anche i pregi e il modo di preparazione e d'uso del prodotto. In fondo all'etichetta vedesi il prezzo. 2° Capsula metallica a vite, nella cui parte superiore si leggono a rilievo le parole: *Mosto di salute — Favara.* 3° Strisciolina di carta pergamenata stampata in bleu col facsimile della firma: *F.lli Favara & Figli - Mazzara del Vallo.* Questo marchio sarà dai richiedenti usato per cantraddistinguere il mosto purissimo di uve di Marsala concentrato e sterilizzato, applicando le diverse parti del marchio opportunamente sulle boccette destinate a contenere il prodotto.
2676	Ditta Giuseppe & Luigi F.lli Cora, a Torino.	27 novembre 1893	Etichetta rettangolare con fondo generale di color rosso cupo, portante le seguenti iscrizioni: *Vino,* a carattere bianco su nastro verde; *Vermouth Cora* pure a carattere bianco su fondo rosso; e le parole: *Casa fondata nel 1835* a carattere nero. Nel centro dell'etichetta havvi una veduta ove scorgesi il fabbricato dello stabilimento, e sopra di essa, in un piccolo spazio, il mono-

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			gramma costituito dalle lettere: *G. L F. C.* intrecciate. Nella parte inferiore della veduta, su fondo oro, leggonsi le parole: *Stabilimento Vinicolo in Costigliole d' Asti.* In fondo all' etichetta, su campo rosso, si trovano le seguenti diciture: *G. & L. - Fratelli Cora - Torino, Piazza S. Carlo - N. 2.* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il Vino Vermouth di propria fabbricazione, applicandolo sulle bottiglie contenenti il detto prodotto.
2678	Reinach Ernesto, a Milano.	27 novembre 1893	Etichetta circolare a fondo cielo, ove nel mezzo scorgesi un globo, raffigurante la terra che gira sui due poli, a lato dei quali stanno due oliatori che sgocciolano olio sui poli stessi, lubrificandoli. Attorno al globo si leggono le parole: *Olii lubrificanti — E. Reinach, Milano,* ed in basso: *depositata.* Sparse attorno al globo si vedono pure diverse medaglie riportate a varie esposizioni. Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere le sue speciali preparazioni di olii da macchine ed in genere tutti i prodotti lubrificanti del suo commercio, a prescindere dal colore e dimensione, applicandolo, mediante impressione od in altro modo, sui fusti contenenti i prodotti, nonchè sulle carte di cammercio, campioni, ecc.
2680	Ditta Figli di Luzio Crastan & C., a Pontedera (Toscana).	27 novembre 1893	Scudo a doppio contorno contenente le iniziali maiuscole intrecciate *F. L. C.* con una stella munita di raggi a guisa di coda a destra in alto; sormontato dalla iscrizione: *Marca depositata* e accompagnata dalle parole: *Caffè di Cicoria.* Sotto lo scudo si vedono le diciture: *Figli di Luzio Crastan & C. - Pontedera - Caffè Nazionale — Caffè N.* Quest'ultime due iscrizioni indicano la qualità particolare del prodotto. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il Caffè di Cicoria di propria fabbricazione e commercio, applicandolo, a prescindere dal colore e dimensione, mediante timbro o stampiglia, sui barili, sacchi, casse o pacchi contenenti il detto prodotto, nonchè riproducendolo sopra cartelli, manifesti, lettere od altre carte del proprio commercio.
2682	Mecchi Antonio, a Firenze.	27 novembre 1893	1° Etichetta di carta bianca a fondo verde, sulla quale sono scritte le parole: *Herosiak - Bitterwasser* in alto; segue poscia in uno scudo circolare in cui vedesi la testa di un guerriero, sotto al quale stanno scritte le parole: *Acqua amara-purgativa.* Fra le parole *acqua* e *amara* vedesi anche uno scudetto in cui sono le lettere: *A. M. F.* intrecciate. Il resto dell'etichetta è occupato da iscrizioni in tedesco ed in italiano. 2° Capsula metallica di colore argenteo, da collocarsi sul tappo o collo della bottiglia, con impresse le parole: *Herosiak - Herosiak - Herosiak* e le tre lettere *A. M. F.* intrecciate. 3° Timbro a fuoco impresso sul turacciolo di sughero e consistente nella testa di un guerriero. 4° Striscia di carta gialla con le parole: *das Herosiak ad°* Infine altra striscia di carta bianca, sulla quale sta scritto: *Agente generale Antonio Mecchi - Firenze.* Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere l'Acqua amara-purgativa del proprio commercio, applicando opportunamente le diverse parti del marchio, sulle bottiglie destinate a contenere il prodotto.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2683	Ditta Felice Bisleri, a Milano.	29 novembre 1893	1° Etichetta rettangolare bianca con iscrizioni a caratteri nero e rosso, nell'interno della quale ai due angoli superiori vedonsi due globi, nel mezzo una veduta rappresentante lo Stabilimento climatico e sotto un disco entro il quale trovasi una testa di leone, colla bocca semiaperta e le iscrizioni: *Volete la salute?? Bevete il Ferro-China Bisleri all'Acqua di Nocera-Umbra.* In alto, fra i due globi leggesi: *Sorgente Angelica - Acqua naturale da tavola - Nocera-Umbra.* Seguono altre iscrizioni che occupano tutta la etichetta, ed in cui si enumerano i pregi e la composizione chimica dell'Acqua. 2° Altra etichetta a forma triangolare, curva, ad angoli smussati in cui campeggia la testa del leone e le parole: *Sorgente Angelica.* 3° Capsula metallica. 4° Etichetta rettangolare, portante il fac-simile della firma: *F. Bisleri.* 5° Etichetta per fiaschi, portante diverse iscrizioni e la testa del leone. 6° Altra etichetta da apporsi sul corpo del fiasco. 7° Etichetta a quattro code per fiaschi. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere l'Acqua di Nocera-Umbra, applicando le diverse parti del marchio sulle bottiglie, fiaschi e damigiane destinate a contenere il prodotto di cui la ditta è concessionaria.
2684	Detta.	29 novembre 1893	1° Etichetta rettangolare di cm. 14 di altezza e cm. 18 1/2 di larghezza, a fondo bianco contornata da un bordo rosso. Nell'interno di essa si legge in alto: *Sorgente Angelica,* e più sotto, a grandi caratteri rossi: *Acqua Nocera-Umbra.* Seguono poscia in caratteri neri, l'enumerazione dei pregi e l'analisi dell'acqua. Agli angoli superiori dell'etichetta si legge in quella di sinistra: *Medico direttore comm. Ant.° Maggiorani,* ed in quello di destra: *Concessionario Felice Bisleri - Milano.* 2° Altra etichetta molto più piccola della precedente, con bordo rosso e nel cui interno vedesi il fac-simile della firma: *F. Bisleri.* 3° Capsula metallica, sulla parte superiore della quale è impressa la figura di un leone e le parole: *Acqua Nocera-Umbra - Concessionario F. Bisleri - Milano.* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere l'Acqua di Nocera-Umbra, applicando le diverse parti opportunamente sulle bottiglie, fiaschi e damigiane contenenti il prodotto di cui la ditta è concessionaria.
2685	Ditta S. Negri & C, a Venezia.	30 novembre 1893	Etichetta di forma circolare, del diametro di 58 mm. a fondo celeste, stampata in nero. Nel centro vedesi un leone, sdraiato ai piedi di un pino, e sotto di esso le parole: *Marca di fabbrica,* il tutto racchiuso in due piccoli cerchi. Sopra questi cerchi vedonsi le parole: *Perle Antibronchiali,* su due righe curve, e sotto le parole: *La scatola di 36 perle L. 1,40 — Dose otto perle al giorno — Una ogni due ore,* separate dalle soprastanti da due fregi identici. Seguendo la curva del bordo della etichetta, sono scritte le parole: *Premiato Stabilimento Chimico-Farmaceutico - S. Negri & C.° - Venezia.* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddi-

N. d'ordine del Registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			stinguere le perle antibronchiali di propria fabbricazione, applicandolo sopra apposite scatole di legno contenenti il detto prodotto.
2687	Daffonchio Luigi, a Tortona (Alessandria).	5 dicembre 1893	Figura di una scatola della forma di un parallelepipedo, sulla quale è scritta la parola: *surrogato*, e sopra di essa è posata una tazza da caffè su scodellino; dalla tazza spunta fuori il manico del cucchiaino. Due rami di foglie legati in basso con un nastro su cui sono scritte le parole: *Vegetale ad uso bevanda*, fanno corona alla descritta figura. Sotto il nastro leggesi: *Luigi Daffonchio - Tortona*. Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere una composizione di sostanze vegetali ad uso bevanda, di propria fabbricazione, applicandolo, a prescindere dal colore e dimensione, forma e genere, sugli involucri, scatole, recipienti ed imballaggi destinati a contenere il prodotto, nonchè adoperandolo sulle lettere, fatture ed altre carte di commercio.

Roma, addì 2 gennaio 1894.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
G. Fadiga.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Neue Freie Presse* rileva l'importanza del conferimento dell'ordine di Sant'Andrea al ministro degli esteri, sig. de Giers, e del titolo di segretario di Stato al procuratore superiore del Santo Sinodo, sig. Podebonoszev.

Per la politica estera della Russia, dice il diario viennese, l'ordine conferito al sig. Giers puossi registrare come un sintomo di pace cui accresce importanza il rescritto imperiale che esprime senza equivoci il soddisfacimento dello Czar per l'attività spiegata dal cancelliere.

Anche la nomina del procuratore superiore del Santo Sinodo ha la sua importanza ed è da ritenersi come indizio dei sentimenti pacifici dello Czar in quanto essa prova che, come per l'estero, così per l'interno si intende di non abbandonare la via seguita finora.

***

La *Nowoie Wremja* di Pietroburgo del 13 gennaio annunzia che la Germania e la Russia si sono messe perfettamente d'accordo intorno al trattato di commercio, che sarà esteso in lingua francese.

***

Un telegramma da Berlino, 16 gennaio, alla *Neue Freie Presse* di Vienna dice che l'ambasciatore germanico presso la Corte di Vienna, principe di Reuss, ha presentato le sue dimissioni ma che queste non furono ancora accettate. La domanda di dimissione è motivata da ragioni di salute dell'ambasciatore e del di lui figlio. Sul successore del principe di Reuss non si sa ancora nulla di positivo. Si fanno i nomi dei conti Eulenburg e Rodolin e del conte Wedell, già addetto militare a Vienna e presentemente inviato germanico a Stoccolma.

***

I giornali inglesi commentano l'elezione di lord Willoughby de Ersby nel collegio di Horncastle, che era rappresentato alla Camera dei Comuni dal sig. Stanhope, già ministro della guerra e deputato conservatore, morto il mese scorso. Il sig. Torr, candidato gladstoniano ha dovuto cedere il campo al candidato conservatore, di modo che, il risultato non toglie nè aggiunge un solo voto alla maggioranza od alla minoranza della Camera dei Comuni.

L'elezione però, dice l'*Indépendance belge*, non è priva d'una certa importanza, giacchè vi si è combattuto con un accanimento come se si fosse trattato della sorte dell'Impero. I conservatori più ottimisti temevano la vittoria del candidato liberale, il quale è molto più conosciuto nel Collegio che non lo sia loro Willoughby.

Se ciò non ostante il signor Torr è stato battuto non è perchè è partigiano di Gladstone, ma perchè non lo è abbastanza. Gli elettori amano le opinioni nette come sono quelle del candidato conservatore. Il signor Torr si dichiarava bensì pronto a transazioni sul bill dell'*home rule* irlandese, sulla questione della separazione della Chiesa dallo Stato o su uno o due altri punti capitali del programma ministeriale, ma non era gladstoniano che per metà. La sua disfatta è considerata quindi piuttosto come una lezione per gli esitanti che uno scacco per il signor Gladstone.

***

Il Consiglio federale della Svizzera ha fissato per il mese di marzo la votazione sopra un nuovo articolo costituzionale proposto dai partiti democratici.

È in virtù del diritto d'iniziativa introdotto da tre anni che è stato proposto il nuovo articolo. Basta, com'è noto, che un cittadino raccolga 50 mila firme per ottenere un voto popolare su questo o quell'articolo della Costituzione, sia esso nuovo, riveduto o addizionale.

Negli ultimi tre anni il diritto d'iniziativa ebbe un primo successo: il 20 agosto dell'anno scorso fu introdotto nella Costituzione un articolo che vieta agli israeliti di macellare il bestiame secondo la prescrizione del loro rito.

Altre domande d'iniziativa sono sorte di poi: una che propone il

diritto al lavoro ha raccolto 54 mila firme e sarà proposta al voto popolare nell'estate venturo; un'altra fu messa innanzi dai socialisti e reclama l'assistenza gratuita degli infermi mercè la creazione di nuovi funzionari medici, infermieri ecc., obbligati a prestare le loro cure gratuitamente.

La proposta che verrà votata nel marzo, vuole che sia attribuito alle Camere federali il diritto di legiferare sull'organizzazione del lavoro nei varii mestieri, come hanno già legiferato sul lavoro nelle grandi industrie.

« Non è questo un principio nuovo, osserva l'*Indépendance belge*, ma un'applicazione nuova di un principio già ammesso nella maggior parte delle legislazioni attuali che il popolo svizzero sarà chiamato a anzionare. L'esperimento offrirà un certo interesse ».

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 14 gennaio 1894

Presiede il socio Enrico D'Ovidio, *Direttore della Classe.*

Il socio segretario Basso presenta in dono, a nome dell'ingegnere Nicola Gabiani, parecchie pubblicazioni dell'Osservatorio meteorologico della città d'Asti.

Dal socio Camerano viene pure offerto in dono, da parte del professor G. A. De Amicis, un'opera intitolata: *Contribuzione alla conoscenza dei foraminiferi pliocenici — I foraminiferi del pliocene di Trinité-Victor* (Nizzardo).

Sono letti e presentati per l'inserzione negli *Atti* i due lavori seguenti:

1° *Sulle differenze di potenziale fra le soluzioni acquose ed alcooliche di un medesimo sale;* Seconda Nota del dott. Adolfo Campetti, presentata dal socio Naccari.

2° *Sull'omologia tra il diaframa degli anfibi anuri e quello dei mammiferi;* Nota del dott. E. Giglio-Tos, presentata dal socio Camerano.

Il socio Salvadori legge una sua Memoria sugli *Uccelli della Somalia, raccolti da D. Eugenio dei Principi Ruspoli e dallo stesso socio descritti.* La Classe approva unanimamente l'accoglimento di questo lavoro nei volumi delle *Memorie.*

NOTIZIE VARIE

Esposizione di merletti. — La Società d'archeologia di Bruxelles ha preso l'iniziativa di una mostra internazionale di merletti antichi. Posta sotto il patronato di S. M. il Re dei Belgi, questa Esposizione fu aperta ieri l'altro nell'antico palazzo Ravenstein ed assicurasi esser riuscita interessantissima.

Comprende ogni oggetto, disegno o dipinto che abbia una attinenza qualsiasi all'arte ed alla manifattura dei merletti, dall'epoca più remota fino al 1830. Vi sono esposti pure i due celebri libri del *Mattia Pegase*, stampato nel 1543 con il titolo *Giardinetto Nuovo* e l'altro di Cesare Vecellio, pubblicatosi nel 1591 con il titolo *Corona delle virtuose.*

Non manca l'opera importante del Pelliser intitolata *Storia del merletto.*

Servizio postale cinese. — Il Governo Cinese ha manifestato l'idea di riformare il sistema postale attualmente in vigore nell'Impero. Prima che esso sparisca ne pare importante pubblicare come, ancora oggi, esso è fatto.

Il servizio è affidato a delle società private che da gran tempo hanno stabilito le comunicazioni postali tra le diverse province mercè delle *botteghe per lettere.* Non si adopera il francobollo, ma il proprietario della bottega mette il suo suggello sulla busta. Questo sistema del resto è utile contro le dispersioni, perchè ogni lettera la si deve mostrare all'esercente la bottega che la registra, e la suggella. Se nelle lettere vi sono dei valori la spesa per l'invio suo è proporzionata ai valori stessi. La tassa per la trasmissione delle lettere semplici varia secondo la distanza; in alcune province la tassa è pagata per due terzi dallo speditore e per un terzo dal destinatario.

In alcune città queste *botteghe* sono numerosissime e si fanno concorrenza fra loro, cosa di cui il pubblico profitta. Così, nella città di Shanghai se ne contano circa 200 e gli impiegati delle *botteghe* vanno fin nelle case dei clienti, per raccogliere le lettere in partenza.

Nel nord della Cina, ove i cavalli son numerosi e le vie discrete, i portalettere adoperano cavalli e muli. Ognuno di loro trasporta dai 35 a 40 chilogrammi fra lettere e pacchi; fa otto chilometri l'ora ed ad ogni 16 chilometri trova una stazione per cambiare cavalcatura.

Gli editti imperiali sono trasportati da corrieri speciali che possono fare fino a 100 chilometri al giorno.

Nel Centro e nel Sud dell'impero i messaggieri, per i percorsi poco importanti, viaggiano a piedi, a passo celere, ed il cattivo tempo non impedisce il servizio, che è fatto regolarmente. Per impedire che i portalettere siano attaccati dai briganti ogni società postale paga una tassa ai briganti stessi, i quali fanno un eccellente servizio di sicurezza e nel caso proteggono gli agenti dei loro clienti contro altri ladri.

In Cina per ora esistono due francobolli, uno vi fu introdotto da un ambasciatore inglese e serve per il servizio delle dogane, l'altro è locale e viene adoperato da una compagnia straniera, che fa il servizio postale a Shanghai.

Artiglieria pneumatica. — Dall'America ci giunge notizia d'una nuova scoverta. Certo sig. Nictheroy ha inventato un cannone pneumatico.

I primi esperimenti fatti a Saint-Thomas non hanno dato risultati molto soddisfacenti, anzi possiamo dire affatto soddisfacenti. I due primi colpi non partirono, perchè la pressione dell'aria era insufficiente a porre in movimento il proiettile, ad un terzo colpo questo partì ma cadde vicinissimo. Si tentò allora di caricare il cannone con un proiettile carico di 127 chilogrammi di cotone fulminante; con esso si raggiunse il bersaglio determinato, ma il proiettile non esplose.

Le autorità militari fecero smettere da ulteriori esperimenti, sulla grave considerazione che i proiettili carichi costavano troppo per essere sciupati.

Spada celebre. — Uno svizzero abitante nel cantone di Fribourg, ha trovato in un vecchio castello delle vicinanze una vecchia spada che dal nome inciso sulla lama non lascia nessun dubbio d'aver appartenuto al famoso Bayard, detto il cavaliere senza paura e senza macchia.

La spada è stata acquistata dal Museo di Parigi.

L'uomo-uccello — Il dott. Otto Lilienthal di Berlino, ritiene d'aver risoluto il problema di far sostenere gli uomini nello spazio. Egli ha costruito un uccello artificiale il cui corpo è di vetrice e le ali di tela finissima. Il suo peso è di 20 chilogrammi e la sua superficie misura 15 metri quadrati.

Mercè corde e pulegge l'inventore manovra le ali in modo da farne variare l'inclinazione ed orientare il timone. Postosi sul suo apparecchio, il dott. Lilienthal si è slanciato con esso dall'alto di una collina ed ha percorso nell'aria, in linea orizzontale, una distanza di circa 200 metri prima di scendere a terra.

Certo questa invenzione non è che un principio; la macchina è più una curiosità che una utilità, ma chi ricorda i principj del velocipede e li paragona ai progressi attuali non trova strano se da molti si vuole scorgere in essa la base della futura locomozione aerea.

Un sepolto vivo. — All'Ospedale San Giovanni di Vienna, è stato trasportato un individuo che per 15 anni ha vissuto letteralmente chiuso fra due muraglie. Lo scarso nutrimento che gli si dava, lo si faceva passare per un buco fatto ad una delle pareti. Durante un così lungo periodo di tempo, il disgraziato non ha più udito la voce umana. Quando è stato trovato aveva l'aspetto di un vero bruto, non sapeva più parlare e la sua voce rassomigliava all'abbaiare di un cane.

Egli era stato rinchiuso in quel sito da sua madre e da due sorelle, che volevano vivere della rendita di una vistosa eredità caduta in retaggio alla povera vittima.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSA, 17. — La città di Massa è rimasta, nella scorsa notte, custodita militarmente da forti distaccamenti di truppa.

A Carrara arrivarono all'una ant. altre tre compagnie del 68° fanteria.

MASSA, 17. — Stamane alle 6, ricevuto alla stazione dal Prefetto Carosio, è giunto il generale Heusch.

Il generale Heusch ha assunto immediatamente le funzioni di Commissario straordinario.

SPEZIA, 17. — Alle ore 8,15 è giunta la R. corazzata *Lepanto*, con l'ammiraglio Principe Tommaso.

MASSA, 17. — Stamane è tornato l'on. deputato Pellerano, che si era recato a Roma per conferirvi sulla situazione.

PALERMO, 17. — La giornata di ieri in città e provincia passò in perfetta calma.

Il disarmo continua senza inconvenienti.

Sino a ieri furono consegnati in città circa 1200 fucili e 900 rivoltelle.

Sono giunti stamane l'*Entella*, il *Plata* ed il *Birmania* con 2463 soldati e 17 ufficiali.

CARRARA, 17. — Il Municipio ha pubblicato un proclama richiamando alla calma ed al rispetto alla legge.

Sono giunti altri 300 soldati di fanteria.

Gli scioperanti continuano a forzare gli operai delle miniere a non lavorare, con gravissimo danno generale.

CALTANISSETTA, 17. — Prosegue il disarmo senza incidenti ed in completa calma.

LONDRA, 17. — Fu spedita una contro torpediniera a rinforzare la squadra del Mediterraneo.

PARIGI, 17. — Il procuratore generale in Roma della Compagnia di San Sulpizio, G. E. Caplier, fu eletto superiore generale della stessa Compagnia.

RIO-JANEIRO, 17. — Gli insorti lanciarono delle bombe nel centro della città, uccidendo parecchie persone.

Gli insorti bloccano Santos.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.

Il dì 17 gennaio 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	770.7
Umidità relativa a mezzodì	70
Vento a mezzodì	Nord debolissimo.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado — Massimo	10.°0.
Termometro centigrado — Minimo	1.°1 sotto 0
Pioggia in 24 ore:	— —

Lì 17 gennaio 1894.

In Europa continua la depressione al Nord delle isole Britanniche e pressione elevata sull'Italia, penisola Balcanica, Austria-Ungheria e Russia centrale e meridionale. Irlanda settentrionale 740; Parigi 762; Zurigo 768; Kiev 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; alcune pioggiarelle in Toscana, qualche nebbia al Nord; temperatura alquanto aumentata al Nord e Centro; calma di vento; brinate e gelate a Potenza e Tiriolo.

Stamane: cielo piovoso a Spezia e Livorno, poco nuvoloso o sereno altrove; venti debolissimi settentrionali o calma; barometro 769 Golfo di Genova, 770 a 771 altrove,

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo nuvoloso o nebbioso, qualche nevicata al Nord, pioggia altrove; temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 17 gennaio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima (nella 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nella 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	coperto	calmo	13 1	3 5
Genova	coperto	legg. mosso	11 7	8 4
Massa Carrara	coperto	calmo	4 1	1 1
Cuneo	1|4 coperto	—	5 3	— 2 1
Torino	1|4 coperto	—	— 0 2	— 5 8
Alessandria	coperto	—	— 2 0	— 7 2
Novara	—	—	—	—
Pavia	coperto	—	0 8	— 7 3
Milano	3|4 coperto	—	1 3	— 6 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	1|4 coperto	—	1 0	— 3 6
Bergamo	1|2 coperto	—	6 9	0 2
Brescia	1|2 coperto	—	3 0	— 2 0
Cremona	3|4 coperto	—	— 1 3	—12 5
Mantova	sereno	—	— 1 0	—10 5
Verona	sereno	—	5 0	— 5 9
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	2 0	— 8 9
Udine	coperto	—	6 6	— 3 6
Treviso	3|4 coperto	—	1 4	— 5 1
Venezia	1|4 coperto	calmo	1 2	— 5 3
Padova	sereno	—	— 0 8	— 7 8
Rovigo	1|2 coperto	—	— 4 2	—10 6
Piacenza	1|2 coperto	—	— 1 6	—13 8
Parma	1|2 coperto	—	—	— 6 4
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	1|2 coperto	—	0 4	— 4 8
Ferrara	3|4 coperto	—	— 1 3	—11 4
Bologna	1|4 coperto	—	0 5	— 5 1
Ravenna	3|4 coperto	—	2 2	— 8 0
Forlì	sereno	—	1 2	— 5 0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	2 5	— 4 3
Ancona	1|2 coperto	calmo	3 6	0 0
Camerino	—	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	6 8	— 1 8
Perugia	coperto	—	4 0	0 1
Lucca	—	—	—	—
Pisa	coperto	—	10 0	1 3
Livorno	piovoso	calmo	9 7	3 0
Firenze	nebbioso	—	5 6	— 0 6
Arezzo	coperto	—	7 0	— 4 2
Siena	nebbioso	—	6 5	0 7
Grosseto	3|4 coperto	—	10 4	2 4
Roma	1|2 coperto	—	9 2	— 1 1
Teramo	sereno	—	7 6	— 0 6
Chieti	sereno	—	6 8	— 4 0
Aquila	sereno	—	— 1 7	— 9 0
Agnone	sereno	—	9 7	— 2 9
Foggia	sereno	—	8 2	0 0
Bari	1|4 coperto	calmo	9 2	1 9
Lecce	coperto	—	11 4	1 5
Caserta	sereno	—	11 4	2 6
Napoli	sereno	calmo	9 3	5 0
Benevento	sereno	—	8 5	— 3 2
Avellino	sereno	—	9 2	— 5 1
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3|4 coperto	—	6 6	— 0 2
Cosenza	sereno	—	11 8	1 0
Tiriolo	sereno	—	5 3	— 1 6
Reggio Calabria	coperto	calmo	14 0	9 0
Trapani	3|4 coperto	calmo	14 1	6 4
Palermo	3,4 coperto	legg. mosso	16 7	3 6
Porto Empedocle	1|4 coperto	calmo	14 0	8 0
Caltanissetta	sereno	—	7 2	2 6
Messina	piovoso	calmo	13 3	9 8
Catania	sereno	calmo	12 9	5 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	13 0	5 6
Cagliari	sereno	calmo	13 9	4 6
Sassari	coperto	—	12 9	5 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 gennaio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —			— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	84,60 55 50 45 40	84 54 1/4	84,95 90 87 1/2 85 80 75	70 60 65 70 77 1/2 80)	— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	84,40	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			54 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			90 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			96 —
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 75
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			351 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			468 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			469 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 91	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —	578 571		— — 2)
»	500	500	» » Mediterranee		— —	430 29 28 27 25 26 28 30)		— — 3)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			390 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	67 66 65 64 63 60 59 58 1/2		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			190 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			100 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			153 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	565		— —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			910 — 4)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			100 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			24 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			95 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	138 36 31 30 31		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			230 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			90 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			198 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			15 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			180 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	32 32 1/4 32 1/2		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex cuop L. 2,17. — 2) Id. L. 12,50. — 3) Id. L. 14,50. — 4) Id. L. 12,50.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			65 —
»	250	125	» » - Vita		— —			220 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			270 — 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			220 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			120 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			506 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			235 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	113 62 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	114 25	114 30	114 50	114 60	— —	114 75
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 61	28 53	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	28 80	— —	28 80	28 84	— —	28 83
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

(INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino)

Risposta dei premi . . 29 gennaio — Compensazione . . . 30 gennaio

Prezzi di Compensazione. 29 » — Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1893

Rendita 5 %	89 50	Az.i Soc. Tramway Omnibus.	163 —
detta 3 %	56 30	» » Molini Mag. Gen.	110 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —	» » Immobiliare	26 —
Obb.i Città di Roma 4 %	430 —	» » Fond. Italiana	— —
» Cred. Fond. S. Spirito	365 —	» » Min. Antimonio	180 —
» » » B. Nazion.	489 —	» » Mat. Laterizi	120 —
» » » »	490 —	» » Navig. Gen. Ital.	290 —
Az.i Ferr.e Meridionali	605 —	» » Metallurgica Ital.	90 —
» » Mediterranee	475 —	» » Piccola Borsa	198 —
» Banca Nazionale	1000 —	» » Caoutchouc	16 —
» » Romana	400 —	» » An. Piem. di Elettr.	180 —
» » Generale	130 —	» » Risanamento	22 —
» Banco di Roma	200 —	» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» Banca Tiberina	15 —	» » Fondiaria Incendio.	68 —
» Soc. Industriale	100 —	» » » Vita	230 —
» » Cred. Mobiliare	160 —	Obb.i Soc. Immob. 5 %	300 —
» » Gas	635 —	» » » 4 %	120 —
» » Acqua Marcia	980 —	» » Ferroviarie	295 —
» » Condotte d'acqua	125 —	» Ferr. Napoli-Ottajano	235 —
» » Gen. Illuminazione	300 —		

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

16 gennaio 1894.

Consolidato 5 %	L. 85 195
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 83 025
Consolidato 3 %, nominale	» 53 937
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 52 637

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 6,33.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tomino Raffaele.